

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto 17 agosto 1999, n. 466.

Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per i lavori di allargamento della s. r. n. 17 di Roisan nel tratto compreso tra le sezioni 117 e 176 in Comune di AOSTA.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1°) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di AOSTA e ricompresi nelle zone agricola e vincolata per spazi pubblici attrezzati a verde e per il gioco del P.R.G.C. necessari per i lavori di allargamento della s. r. n. 17 di Roisan nel tratto compreso tra le sezioni 117 e 176, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

COMUNE CENSUARIO DI AOSTA

- 1) CHENAL Francesco Cesare
nato a SAINT-CHRISTOPHE il 15.03.24
F. 44 Ex 17/b – sup. occ. m² 55 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
F. 44 Ex 17/c – sup. occ. m² 110 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
F. 44 Ex 17/d – sup. occ. m² 50 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
Indennità : L. 746.250
Contributo regionale : L. 2.365.350
- 2) COMUNE DI AOSTA
F. 44 – n. 335 – sup. occ. m² 30 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
F. 56 Ex 418/b – sup. occ. m² 72 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
F. 56 Ex 439/b – sup. occ. m² 4 – Colt. I.p. – Zona vincolata
F. 56 Ex 439/c – sup. occ. m² 10 – Colt. I.p. – Zona vincolata
Indennità : L. 106.900
Contributo regionale : L. 464.100

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

Arrêté n° 466 du 17 août 1999,

portant détermination de l'indemnité provisoire afférente aux travaux d'élargissement de la route régionale n° 17 de Roisan, de la section 117 à la section 176, dans la commune d'AOSTE.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux d'élargissement de la route régionale n° 17 de Roisan, de la section 117 à la section 176, dans la commune d'AOSTE, et compris dans la zone agricole et destinée obligatoirement à la réalisation d'espaces verts aménagés et d'aires de jeu du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminée au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée, sont fixées comme suit :

COMMUNE D'AOSTE

- 3) CHAMPVILLAIR Noemi
nata ad AOSTA il 20.11.18
FUSINAZ Giuseppe
nato ad AOSTA il 01.10.19
F. 44 Ex 48/b – sup. occ. m² 130 – Colt. V. – Zona vincolata
Indennità : L. 715.900
Contributo regionale : L. 1.633.150
- 4) BRUNOD Marcello
nato in Francia il 30.12.40
F. 44 Ex 47/b – sup. occ. m² 8 – Colt. Pr.i. – Zona agricola
Indennità : L. 27.750
Contributo regionale : L. 88.000
- 5) MAMMOLITI Marco
nato ad AOSTA il 10.06.60
MAMMOLITI Tiziana
nata ad AOSTA il 05.07.65
F. 56 Ex 58/b – sup. occ. m² 5 – Colt. Pr.i. – Zona agricola
Indennità : L. 17.350
Contributo regionale : L. 55.000

- 6) APOSTOLO Alice
nata ad AOSTA il 10.08.36
F. 56 Ex 258/b – sup. occ. m² 85 – Colt. I.p. – Zona agricola
Indennità : L. 2.700
Contributo regionale : L. 132.500
- 7) PERRIN Paolo
nato ad AOSTA il 15.11.68
F. 56 Ex 344/b – sup. occ. m² 155 – Colt. I.p. – Zona vincolata
Indennità : L. 4.950
Contributo regionale : L. 241.600
- 8) ROSSET Enrico
nato ad AOSTA il 07.07.56
F. 44 Ex 159/b – sup. occ. m² 145 – Colt. Pr.i. – Zona agricola
F. 56 Ex 56/b – sup. occ. m² 310 – Colt. Pr.i. – Zona vincolata
Indennità : L. 1.579.300
Contributo regionale : L. 2.671.250
- 9) RIVOLIN Mario Esterino
nato ad AOSTA il 13.11.29
F. 55 Ex 144/b – sup. occ. m² 4 – Colt. B.c. – Zona agricola
Indennità : L. 2.350
Contributo regionale : L. 17.800
- 10) ROSSET Odelio
nato a OLLOMONT il 05.09.15

2°) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di AOSTA e ricompresi nella zona residenziale collinare del P.R.G.C., necessari per i lavori di cui al punto 1°) del presente provvedimento, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 08.08.1992, n. 359 come segue:

COMUNE CENSUARIO DI AOSTA

- 1) CHENAL Clementina
nata ad AOSTA il 24.03.31
F. 44 Ex 262/b – sup. occ. m² 40 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
F. 44 Ex 262/d – sup. occ. m² 2 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 3.024.400
- 2) CHENAL Francesco Cesare
nato a SAINT-CHRISTOPHE il 15.03.24
F. 44 Ex 340/b – sup. occ. m² 60 – Colt. Pr.i. – Zona Res. collinare
F. 44 Ex 340/c – sup. occ. m² 12 – Colt. Pr.i. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 5.184.850
- 3) MAMMOLITI Marco
nato ad AOSTA il 10.06.60
MAMMOLITI Tiziana
nata ad AOSTA il 05.07.65

F. 55 Ex 723/b – sup. occ. m² 150 – Colt. B.c. – Zona agricola
Indennità : L. 88.350
Contributo regionale : L. 667.900

- 11) CHUC Claudia
nata ad AOSTA il 13.05.66
CHUC Elena
nata ad AOSTA il 24.05.68
F. 44 Ex 160/b – sup. occ. m² 118 – Colt. Orto – Zona agricola
F. 44 Ex 157/b – sup. occ. m² 115 – Colt. Pr.i. – Zona agricola
Indennità : L. 955.650
Contributo regionale : L. 2.138.500
- 12) RONC Ugolina
nata a SAINT-RHÉMY il 10.03.13
RONC Maria Antonietta
nata a SAINT-RHÉMY il 11.12.14
SAVOYE Franca
nata a SAINT-RHÉMY il 14.06.39
FARINET Vanna Augusta
nata a SAINT-RHÉMY il 01.12.43
MARGUERETTAZ Oscar
nato ad AOSTA il 06.08.51
F. 44 Ex 234/b – sup. occ. m² 9 – Colt. Pr.i. – Zona agricola
Indennità : L. 31.250
Contributo regionale : L. 99.000

2) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux visés au point 1) du présent arrêté, situés dans la commune d'Aoste et compris dans la zone résidentielle de la colline du PRGC, l'indemnité provisoire est déterminée au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, à savoir :

COMMUNE D'AOSTE

- F. 56 Ex 260/b – sup. occ. m² 8 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 960.400
- 4) FOUIGNER Luigia
nata a NUS il 30.09.16
BRUNIER Elsa
nata ad AOSTA il 10.07.53
BRUNIER Anna
nata ad AOSTA il 29.04.58
F. 56 Ex 257/b – sup. occ. m² 1 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 120.000
- 5) BRUNIER Elsa
nata ad AOSTA il 10.07.53
MOCHETTAZ Walter
nato a ÉTROUBLES il 04.02.50
F. 56 Ex 238/b – sup. occ. m² 28 – Colt. Pr.i. – Zona Res. collinare

- F. 56 Ex 262/b – sup. occ. m² 45 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 8.760.750
- 6) PERRIN Aldo
nato ad AOSTA il 01.02.23
F. 56 Ex 78/b – sup. occ. m² 25 – Colt. V. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 3.500.000
- 7) APOSTOLO Alice
nata ad AOSTA il 10.08.36
F. 56 Ex 54/b sup. occ. m² 20 – Colt. Pr.i. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 2.400.500
- 8) BERGER Federico
nato ad AOSTA il 29.12.30
BIENVENU Rosalia Isabella
nata ad AOSTA il 09.12.11
F. 56 Ex 264/b – sup. occ. m² 50 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 7.000.000
- 9) PERRIN Paolo
nato ad AOSTA il 15.11.68
F. 56 Ex 239/b – sup. occ. m² 60 – Colt. F. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 8.401.650
- 10) TILLIER Lea
nata ad AOSTA il 19.12.36
TILLIER Loris
nato ad AOSTA il 05.01.50
TILLIER Valter
nato ad AOSTA il 08.11.52
F. 56 Ex 263/b – sup. occ. m² 22 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
F. 56 Ex 321/b – sup. occ. m² 16 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 5.321.050
- 11) MERLO Alessandra
nata ad IVREA il 23.11.63
MERLO Monica
nata ad IVREA il 21.08.58
GARZONE Pieranna
nata a PONT-SAINT-MARTIN il 09.05.36
MERLO Francesco
nato a SAVONA il 23.08.25
F. 56 Ex 372/b – sup. occ. m² 68 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 9.520.000
- 12) SACCO Ruggero
nato ad AOSTA il 23.01.66
F. 56 Ex 234/b – sup. occ. m² 9 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 1.260.450
- 13) ROSSET Enrico
nato ad AOSTA il 07.07.56
- F. 56 Ex 330/b – sup. occ. m² 95 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
F. 56 Ex 44/b – sup. occ. m² 70 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 21.704.550
- 14) BOGGERO Prin Bice
nato a PIEDICAVALLO il 09.09.39
GAGGINI Luigi
nato a BARGA (LU) il 14.02.29
F. 56 Ex 38/b – sup. occ. m² 175 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 21.004.800
- 15) RINELLA Edi
nato ad AOSTA il 22.03.57
F. 56 Ex 23/b – sup. occ. m² 30 – Colt. Pr.i. – Zona Res. collinare
F. 56 Ex 22/b sup. occ. m² 4 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 4.761.550
- 16) PEZZOLI Giovanni
nato ad AOSTA il 11.06.25
F. 56 Ex 35/b – sup. occ. m² 50 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 7.000.000
- 17) SPALLA Mirella
nata a VOGHERA (PV) il 31.01.44
CASTIGLIONI Nicola Alessandro
nato a MILANO il 13.11.67
F. 56 Ex 37/b – sup. occ. m² 56 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 3.024.000
- 18) SPALLA Mirella
nata a VOGHERA (PV) il 31.01.44
F. 56 Ex 24/b sup. occ. m² 30 – Colt. Orto – Zona Res. collinare
Indennità : L. 4.200.650
- 19) ROSSET Franco
nato ad AOSTA il 06.07.35
F. 55 Ex 564/b – sup. occ. m² 2 – Colt. I.p. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 240.100
- 20) CHUC Claudia
nata ad AOSTA il 13.05.66
CHUC Elena
nata ad AOSTA il 24.05.68
F. 55 Ex 461/b – sup. occ. m² 4 Colt. I.p. – Zona Res. collinare
F. 55 Ex 376/b – sup. occ. m² 10 – Colt. V. – Zona Res. collinare
F. 55 Ex 376/c – sup. occ. m² 3 – Colt. V. – Zona Res. collinare
F. 56 Ex 52/b sup. occ. m² 55 – Colt. F. – Zona Res. collinare
Indennità : L. 9.741.700

21) CHUC Emanuela
nata ad AOSTA il 13.08.58
F. 56 Ex 259/b – sup. occ. m² 4 – Colt. I.p. – Zona Res.
collinare
Indennità : L. 480.000

3°) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia;

4°) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi Civici dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 17 agosto 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 17 agosto 1999, n. 467.

Iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»;

Visto l'art. 6 della legge sopracitata che prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 3926/IX del 10 novembre 1992 relativa all'istituzione del registro generale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 «Disciplina del volontariato» ed in particolare l'art. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2024 in data 9 giugno 1997 concernente l'istituzione dell'Osservatorio regionale per il volontariato per il triennio 1997/2000;

Vista la domanda di iscrizione al registro inoltrata dall'ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITÀ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI (AVULSS-ONLUS) – nucleo locale di DONNAS;

Considerato che l'Osservatorio sopracitato ha espresso parere favorevole rispetto all'iscrizione al registro regionale dell'Associazione di cui sopra;

decreta

22) VI.PA. immobiliare s.n.c.
di VIGNALE Santo e C.
F. 56 Ex 396/b – sup. occ. m² 1 – Colt. Pr.i. – Zona Res.
collinare
Indennità : L. 140.000

3) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

4) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le Service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 17 août 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 467 du 17 août 1999,

portant immatriculation au registre régional des organisations bénévoles.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le bénévolat) ;

Vu l'art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel les Régions doivent réglementer l'institution et la tenue des registres généraux des organisations bénévoles ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992 portant institution du registre régional des organisations bénévoles ;

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2024 du 9 juin 1997 concernant l'institution de l'observatoire régional du bénévolat pour la période 1997/2000 ;

Vu la demande d'immatriculation audit registre déposée par l'«ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITÀ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI (AVULSS-ONLUS)» – groupe local de DONNAS ;

Considérant que l'observatoire susmentionné a exprimé un avis favorable quant à l'immatriculation de ladite association au registre régional des organisations bénévoles ;

arrête

1) è iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 3926/IX del 10 novembre 1992 la seguente Organizzazione di volontariato;

- ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITÀ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI (AVULSS-ONLUS)
NUCLEO LOCALE DI DONNAS
Via Treby, 35
11020 DONNAS

2) di stabilire che il presente decreto venga integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999.

Per il Presidente
F.to VICQUÉRY

Decreto 17 agosto 1999, n. 468.

Iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»;

Visto l'art. 6 della legge sopracitata che prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 3926/IX del 10 novembre 1992 relativa all'istituzione del registro generale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 «Disciplina del volontariato» ed in particolare l'art. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2024 in data 9 giugno 1997 concernente l'istituzione dell'Osservatorio regionale per il volontariato per il triennio 1997/2000;

Vista la domanda di iscrizione al registro inoltrata dall'Organizzazione di Volontariato di SAN MARTINO;

Considerato che l'Osservatorio sopracitato ha espresso parere favorevole rispetto all'iscrizione al registro regionale dell'Associazione di cui sopra;

decreta

1) è iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 3926/IX del 10 novembre 1992 la seguente Organizzazione di volontariato;

1) L'association ci-après est immatriculée au registre régional des organisations bénévoles institué par la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992 :

- «ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITÀ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI (AVULSS-ONLUS)»
GROUPE LOCAL DE DONNAS
35, rue Treby
11020 DONNAS.

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 1999.

Pour le président,
Roberto VICQUÉRY

Arrêté n° 468 du 17 août 1999,

portant immatriculation au registre régional des organisations bénévoles.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le bénévolat) ;

Vu l'art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel les Régions doivent réglementer l'institution et la tenue des registres généraux des organisations bénévoles ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992 portant institution du registre régional des organisations bénévoles ;

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2024 du 9 juin 1997 concernant l'institution de l'observatoire régional du bénévolat pour la période 1997/2000 ;

Vu la demande d'immatriculation audit registre déposée par l'«Organizzazione di Volontariato di SAN MARTINO» ;

Considérant que l'observatoire susmentionné a exprimé un avis favorable quant à l'immatriculation de ladite association au registre régional des organisations bénévoles ;

arrête

1) L'association ci-après est immatriculée au registre régional des organisations bénévoles institué par la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992 :

– ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI SAN MARTINO
V.le Europa, 1
11100 AOSTA

2) di stabilire che il presente decreto venga integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999.

Per il Presidente
F.to VICQUÉRY

Decreto 18 agosto 1999, n. 470.

Designazione Presidente della Commissione tecnica regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplosivi per il quinquennio 1998/2002.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE

Omissis

decreta

1) È designato, quale Presidente della Commissione tecnica regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplosivi per il quinquennio 1998/2002, costituita con decreto n. 17, prot. n. 522/1/PREF., in data 12 gennaio 1998, il Dott. Antonino BAMBACE, Vice Questore Vicario, in caso di sua assenza o impedimento, le relative attribuzioni saranno esercitate dal Dott. Michele STANIZZI, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

2) L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 18 agosto 1999.

Il Presidente
in qualità di Prefetto
VIÉRIN

Decreto 18 agosto 1999, n. 471.

Costituzione della Commissione medica di seconda istanza per l'invalidità civile con sede in AOSTA, prevista dalla Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

– «ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI SAN MARTINO»
1, avenue de l'Europe
11100 AOSTE.

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 août 1999.

Pour le président,
Roberto VICQUÉRY

Arrêté n° 470 du 18 août 1999,

portant désignation du président de la Commission technique régionale chargée de contrôler les locaux affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs, au titre de la période 1998/2002.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
EN SA QUALITÉ DE PRÉFET

Omissis

arrête

1) M. Antonino BAMBACE, vice-questeur vicario, est désigné en qualité de président de la Commission technique régionale chargée de contrôler les locaux affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs, au titre de la période 1998/2002, constituée par l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 17 du 12 janvier 1998, réf. n° 522/1/PREF. En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonino BAMBACE, les fonctions y afférentes sont exercées par M. Michele STANIZZI, premier dirigeant de la Police d'État.

2) Le Cabinet de la Présidence du Gouvernement régional est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 août 1999.

Le président,
en sa qualité de préfet,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 471 du 18 août 1999,

portant institution de la commission de deuxième instance chargée des invalides civils, siégeant à AOSTE, aux termes de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

decreta

di costituire la Commissione medica collegiale di seconda istanza per l'invalidità civile con sede in AOSTA come segue:

Presidente

Dott. CONCA Pierangelo Medico legale

Membri effettivi

Dott. CASTELLI Maurizio Medico legale

Prof. LAUGERI Stefano Medico del lavoro

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.a VALLET Mariella, dipendente dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

In caso di assenza o impedimento del segretario suddetto, le funzioni di segreteria saranno svolte dal sig. BONTURI Roberto o dalla sig.a VIAL Ivonne, dipendenti dell'Assessorato della Sanità Salute e Politiche Sociali.

La Commissione dura in carica per un triennio.

L'Ufficio Invalidità Civile dell'Assessorato della Sanità e Politiche Sociali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 18 agosto 1999.

Per il Presidente
F.to VICQUÉRY

Decreto 18 agosto 1999, n. 472.

Ricostituzione della Commissione medica collegiale per l'accertamento dell'handicap denominata «AOSTA 3» con sede in AOSTA, ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

di ricostituire la Commissione medica collegiale per l'accertamento dell'handicap denominata «AOSTA 3» con sede in AOSTA come segue:

Presidente

Dott. CURTO Albino

Membri effettivi

Dott. Massimo PESENTI CAMPAGNONI

arrête

Est instituée la commission de deuxième instance chargée des invalides civils, siégeant à AOSTE. Ladite commission est composée comme suit :

Président

M. Pierangelo CONCA médecin légiste

Membres titulaires

M. Maurizio CASTELLI médecin légiste

M. Stefano LAUGERI médecin du travail

Le secrétariat est assuré par Mme Mariella VALLET, fonctionnaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

En cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire susmentionnée, le secrétariat est assuré par M. Roberto BONTURI ou par Mme Ivonne VIAL, fonctionnaires de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

Ladite commission siège pendant trois ans.

Le Bureau des invalides civils de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 août 1999.

Pour le président,
Roberto VICQUÉRY

Arrêté n° 472 du 18 août 1999,

portant nouvelle composition de la commission médicale chargée de la constatation de la qualité de handicapé dénommée «AOSTA 3», siégeant à AOSTE, au sens de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

La commission médicale chargée de la constatation de la qualité de handicapé dénommée «AOSTA 3», siégeant à AOSTE, est composée comme suit :

Président

M. Albino CURTO

Membres titulaires

M. Massimo PESENTI CAMPAGNONI

Dott. Felix. CARLEVARIS

Dott.ssa Piera PERONA

Membri supplenti

Dott. Giulio DOVERI

Dott. Gino SAPONE

Dott. Eugenio ZOJA

M. Felix CARLEVARIS

Mme Piera PERONA

Membres suppléants

M. Giulio DOVERI

M. Gino SAPONE

M. Eugenio ZOJA

Membri esperti per tipo di patologia

Unità Operativa

Gastroenterologia

Nefrologia e Dialisi

Neurologia

Pneumotisiologia

Cardiologia

Oncologia

Pediatria

Neuropsichiatria Infantile

Psichiatria

Chirurgia

Chirurgia Vascolare

Urologia

Oculistica

Otorinolaringoiatria

Ortopedia e Traumatologia

Ginecologia

Medicina Interna

Geriatrics

Chirurgia Toracica

Assistenza Tossicodipendenti

Dermatologia

Medicina del Lavoro

Membro effettivo

Dr. Sergio CROTTA

Dr. Sandro ALLOATTI

Dr. Edo BOTTACCHI

Prof. Stefano LAUGERI

Dott Marco DE MARCHI

Dr. Francesco DI VITO

Dr. Eduardo MACHADO

Dr. Giovanni VOLTOLIN

Dr. Antonio COLOTTO

Dr. Umberto PARINI

Dr. Flavio PEINETTI

Dr. Teresio ENRIA

Prof. Aldo TAFI

Prof. Giuliano PERFUMO

Dott Antonino FIANDACA

Dott Dante SALVATORES

Dr. Massimo PESENTI CAMPAGNONI

Dr. Luigi ROVEYAZ

Dr. Luciano SBLENDORIO

Dr. Lindo FERRARI

Dr. Maurizio NORAT

Dr.ssa Marina VERARDO

Membro supplente

Dr. Roberto LOLLI

Dr. Pier Eugenio NEBIOLO

Dr. Lorenzo CARENINI

Dr. Moreno ZORZETTO

Dr. Vincenzo BIGO

Dr.ssa Fulvia GRASSO

Dr. Mauro Luigi BARTELLINI

Dr. Francesco CALIGIANA

Dr. Micky SALVAL

Dr. Antonio ANTICO

Dr. Corrado ALLEGRI

Dr. Piero SIRIANNI

Dr. Alessandro PASTORINI

Dr. Amedeo Manuel MANCINI

Dr. Alessandro TAVELLA

Dr. Giovanni CARDELLINO

Dr. Paolo BONINO

Dr. Marco AMBROGIO

Dr.ssa Carla ANTINORI

Dr. Stefano VEGLIO

Dr. Dario CANTALUPI

Operatori sociali

Sig.a Aurelia GLAVINAZ

Sig.a Donatella PRELAZ

Assistente Sociale

Assistente Sociale

membro effettivo

membro supplente

Membres experts par type de maladie
Unité opérationnelle

| | <i>membre titulaire</i> | <i>membre suppléant</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gastroentérologie | M. Sergio CROTTA | M. Roberto LOLLI |
| Néphrologie et dialyse | M. Sandro ALLOATTI | M. Pier Eugenio NEBIOLO |
| Neurologie | M. Edo BOTTACCHI | M. Lorenzo CARENINI |
| Pneumologie et phtisiologie | M. Stefano LAUGERI | M. Moreno ZORZETTO |
| Cardiologie | M. Marco DE MARCHI | M. Vincenzo BIGO |
| Oncologie | M. Francesco DI VITO | Mme Fulvia GRASSO |
| Pédiatrie | M. Eduardo MACHADO | M. Mauro Luigi BARTELLINI |
| Neuropsychiatrie infantile | M. Giovanni VOLTOLIN | |
| Psychiatrie | M. Antonio COLOTTO | M. Francesco CALIGIANA |
| Chirurgie | M. Umberto PARINI | M. Micky SALVAL |
| Chirurgie vasculaire | M. Flavio PEINETTI | M. Antonio ANTICO |
| Urologie | M. Teresio ENRIA | M. Corrado ALLEGRI |
| Ophthalmologie | M. Aldo TAFI | M. Piero SIRIANNI |
| Oto-rhino-laryngologie | M. Giuliano PERFUMO | M. Alessandro PASTORINI |
| Orthopédie et traumatologie | M. Antonino FIANDACA | M. Amedeo Manuel MANCINI |
| Gynécologie | M. Dante SALVATORES | M. Alessandro TAVELLA |
| Médecine interne | M. Massimo PESENTI CAMPAGNONI | M. Giovanni CARDELLINO |
| Gériatrie | M. Luigi ROVEYAZ | M. Paolo BONINO |
| Chirurgie thoracique | M. Luciano SBLENDORIO | M. Marco AMBROGIO |
| Assistance aux toxicomanes | M. Lindo FERRARI | Mme Carla ANTINORI |
| Dermatologie | M. Maurizio NORAT | M. Stefano VEGLIO |
| Médecine du travail | Mme Marina VERARDO | M. Dario CANTALUPI |

Travailleurs sociaux

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Mme Aurelia GLAVINAZ | assistante sociale | membre titulaire |
| Mme Donatella PRELAZ | assistante sociale | membre suppléant |

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Sig.a VALLET Mariella, dipendente dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

In caso di assenza o impedimento del segretario suddetto, le funzioni di segreteria saranno svolte dal Sig. BONTURI Roberto o dalla Sig.a VIAL Ivonne, dipendenti dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

La Commissione dura in carica per un triennio.

L'Ufficio Invalidità Civile dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 18 agosto 1999.

Per il Presidente
F.to VICQUÉRY

Le secrétariat est assuré par Mme Mariella VALLET, fonctionnaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

En cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire susmentionnée, le secrétariat est assuré par M. Roberto BONTURI ou par Mme Ivonne VIAL, fonctionnaires de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

Ladite commission siège pendant trois ans.

Le Bureau des invalides civils de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 août 1999.

Pour le président,
Roberto VICQUÉRY

Decreto 20 agosto 1999, n. 474.

Sdemanializzazione di reliquati stradali siti in Comune di GRESSAN, facenti parte della S.R. n. 20, distinti al Catasto Terreni al Foglio 6 nn. 466 e 467 di particella.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) i fondi siti in Comune di GRESSAN distinti presso il Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 6 con i nn. 466 e 467 di particella rispettivamente di mq. 179 e 239 sono dichiarati inservibili ai fini pubblici, sono sdemanializzati e sono trasferiti al patrimonio regionale;

2) il presente decreto sarà pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 20 agosto 1999.

Per il Presidente
F.to VICQUÉRY

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

Decreto 9 agosto 1999, n. 116.

Iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio.

L'ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

Omissis

dispone

l'iscrizione nel Registro esercenti il commercio, tenuto presso l'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dei sottoelencati soggetti:

- 1) BURGAY Delfino
- 2) GORRET Guido
- 3) CREFORNÉ S.r.l.
- 4) PUNTA CIAN S.n.c. di GORRET Guido & C.

Arrêté n° 474 du 20 août 1999,

portant désaffectation de certains tronçons de la route régionale n° 20, dans la commune de GRESSAN, inscrits au cadastre des terrains à la feuille 6, parcelles n° 466 et 467.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Les fonds sis dans la commune de GRESSAN, inscrits au cadastre des terrains de ladite commune à la feuille 6, parcelles n° 466 et n° 467, et ayant respectivement une superficie de 179 m² et de 239 m² sont déclarés inutilisables aux fins publiques, désaffectés et transférés au patrimoine régional.

2) Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 août 1999.

Pour le président,
Roberto VICQUÉRY

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCÉ
ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 116 du 9 août 1999,

portant immatriculation au registre du commerce.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCÉ
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Les sujets indiqués ci-après sont immatriculés au registre du commerce, institué à l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports de la Région autonome Vallée d'Aoste :

- 1) BURGAY Delfino
- 2) GORRET Guido
- 3) CREFORNÉ S.r.l.
- 4) PUNTA CIAN S.n.c. di GORRET Guido & C.

Manda all'ufficio per la tenuta del Registro esercenti il commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l'avvenuta iscrizione, relativamente alle attività richieste dai medesimi, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 1999.

L'Assessore
LAVOYER

Decreto 11 agosto 1999, n. 118.

Cancellazioni dal Registro Esercenti il Commercio.

L'ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO
E TRASPORTI

Omissis

dispone

la cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio, tenuto presso l'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dei sottolencati soggetti:

- 1) GALLI Nerino
- 2) LA NUOVA DOGANA di MASALA Fabio e C. S.n.c.
- 3) MASALA Fabio
- 4) CHESSA Francesco
- 5) CASALI Elmore
- 6) SCOPELLITI Giuseppe
- 7) ZUCCO Violetta
- 8) TRIS CATALDO di CARUSO T. e C. S.a.s.
- 9) CALIGIURI Michelino

Manda all'ufficio per la tenuta del Registro esercenti il commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l'avvenuta cancellazione, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 11 agosto 1999.

L'Assessore
LAVOYER

Le bureau responsable de la tenue du registre du commerce est chargé de notifier aux sujets concernés ladite immatriculation, relative aux activités pour laquelle celle-ci a été demandée, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 9 août 1999.

L'assesseur,
Claudio LAVOYER

Arrêté n° 118 du 11 août 1999,

portant radiation du registre du commerce.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCÉ
ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

la radiation du registre du commerce – institué à l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports de la Région autonome Vallée d'Aoste – des sujets suivants :

- 1) GALLI Nerino
- 2) LA NUOVA DOGANA di MASALA Fabio e C. S.n.c.
- 3) MASALA Fabio
- 4) CHESSA Francesco
- 5) CASALI Elmore
- 6) SCOPELLITI Giuseppe
- 7) ZUCCO Violetta
- 8) TRIS CATALDO di CARUSO T. e C. S.a.s.
- 9) CALIGIURI Michelino

Le bureau responsable de la tenue du registre du commerce est chargé de notifier aux sujets susmentionnés ladite radiation, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 11 août 1999.

L'assesseur,
Claudio LAVOYER

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

Provvedimento dirigenziale 13 agosto 1999, n. 4460.

Iscrizione, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di cooperazione»), della Società «DERBY LEGNO CERAMICA – PICCOLA COOPERATIVA ARTIGIANA a r.l.», nel Registro regionale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ZONA FRANCA

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 27/1998, la Società «DERBY LEGNO CERAMICA – PICCOLA COOPERATIVA ARTIGIANA a r.l.», con sede in VILLENEUVE – Località Champagne n. 15, al n. 461 del registro regionale degli enti cooperativi, nella sezione seconda (cooperazione di produzione e lavoro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 27/1998, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e di darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'Estensore
DI MARTINO

Il Direttore
BROCHET

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 2 agosto 1999, n. 2592.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione della strada interpodereale per il mayen La Robe in Comune di VALTOURNENCHE, proposti dal C.M.F. «Croux-Fontaney-Falené» di VALTOURNENCHE.

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DE L'ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 4460 du 13 août 1999,

portant immatriculation de la société «DERBY LEGNO CERAMICA – PICCOLA COOPERATIVA ARTIGIANA A R.L.» au registre régional des entreprises coopératives, aux termes de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 portant texte unique en matière de coopération.

LE DIRECTEUR DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE LA ZONE FRANCHE

Omissis

décide

1) Aux termes du 5^e alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27/1998, la société «DERBY LEGNO CERAMICA – PICCOLA COOPERATIVA ARTIGIANA A R.L.», dont le siège social est situé à VILLENEUVE, 15, hameau de Champagne, est immatriculée au n° 461 du registre régional des entreprises coopératives – deuxième section (coopératives de production et de travail) – à compter de la date du présent acte ;

2) Aux termes du 1^{er} alinéa de l'article 9 de la LR n° 27/1998, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et transmis au Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le rédacteur,
Enrico DI MARTINO

Le directeur,
Rino BROCHET

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2592 du 2 août 1999,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de réalisation du chemin rural menant au mayen La Robe, dans la commune de VALTOURNENCHE, déposé par le consortium d'amélioration foncière «Croux-Fontaney-Falené» de VALTOURNENCHE.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario «Croux-Fontaney-Falené» di VALTOURNENCHE, di costruzione della strada interpodereale per il mayen La Robe in Comune di VALTOURNENCHE;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti condizioni:

- alla luce della non indifferente quantità di materiali di scavo in eccedenza (oltre 2000 mc.), si ritiene indispensabile, sempreché non vengano tradotti in discarica autorizzata, individuare preventivamente le aree previste per lo stoccaggio definitivo del materiale, nonché provvedere alla presentazione al Corpo Forestale Valdostano di idonei allegati grafici e tecnici sulla sistemazione finale;
- vista l'accentuata acclività trasversale del terreno, allo scopo di stabilizzare rapidamente le scarpate che potrebbero altrimenti innescare fenomeni di instabilità, si ritiene indispensabile l'immediata realizzazione dell'inerbimento utilizzando, eventualmente, le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- la progettazione esecutiva del ponte, da prevedere in legno, sia concordata con il Servizio Tutela del Paesaggio e con la Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo, cui dovrà essere fornita un'adeguata relazione idraulica;
- venga limitato il taglio delle piante al minimo indispensabile per mitigare la visibilità del tracciato;
- l'autorizzazione del Servizio Tutela del Paesaggio verrà rilasciata al momento della presentazione del progetto definitivo, che ottempererà alle condizioni precedentemente esposte;

3) di rammentare che, ai sensi del R.D. 1126/1926, art. n. 20, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Stazione forestale competente per giurisdizione, regolare dichiarazione di inizio dei lavori e progetto esecutivo dell'opera; della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta anche all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet de réalisation du chemin rural menant au mayen La Robe, dans la commune de VALTOURNENCHE, déposé par le consortium d'amélioration foncière «Croux-Fontaney-Falené» de VALTOURNENCHE ;

2) La présente appréciation positive est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- Compte tenu de la grande quantité de matériaux qui résulteront des fouilles (plus de 2 000 m³) il est indispensable, si ceux-ci ne sont pas acheminés vers une décharge autorisée, de déterminer préalablement des zones destinées à leur stockage définitif et de présenter au Corps forestier valdôtain les plans techniques y afférents ;
- En raison de la forte pente transversale du terrain, afin de stabiliser les talus qui pourraient autrement s'avérer instables, il est indispensable de procéder immédiatement à leur enherbement et d'utiliser, les cas échéant, les techniques relevant du génie environnemental ;
- Le projet d'exécution du pont, à réaliser en bois, doit être établi de concert avec le Service de la protection du paysage et avec la Direction des bassins-versants de montagne et de la protection du sol et un rapport hydraulique doit leur être fourni ;
- Afin que le tracé dudit chemin forestier soit moins visible, la coupe des arbres doit être limitée au minimum indispensable ;
- L'autorisation du Service de la protection du paysage sera délivrée lors de la présentation du projet définitif qui devra respecter les conditions susmentionnées ;

3) Aux termes de l'art. 20 du DR n° 1126/1926, l'adjudicataire doit présenter la déclaration d'ouverture de chantier et le projet d'exécution au poste forestier compétent ; la date du début des travaux doit être, entre autres, communiquée par écrit au Bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics ;

4) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 2 agosto 1999, n. 2593.

Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di sistemazioni agrarie e bonifica collegate con il riordino fondiario del comprensorio «Enfer» in Comune di ARVIER, proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Enfer di ARVIER.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario «Enfer» di ARVIER, di sistemazioni agrarie e bonifica collegate con il riordino fondiario del comprensorio «Enfer» in Comune di ARVIER;

2) di rammentare che, della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

3) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente deliberazione;

4) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 2 agosto 1999, n. 2594.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione ed allargamento della strada regionale n. 15 di Brissogne, proposto dall'Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Direzione Viabilità dell'Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, di sistemazione ed allargamento della Strada Regionale n. 15 di Brissogne;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti condizioni:

- dovrà essere autorizzata dalla Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo la realizzazione del ponte sul torrente Les Laures che dovrà essere dimensionato in base ad una accurata verifica idraulica;

Délibération n° 2593 du 2 août 1999,

portant appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement du projet de réalisation de travaux de réaménagement et d'assainissement liés à la réorganisation agricole de la zone de l'«Enfer», dans la commune d'ARVIER, déposé par le consortium d'amélioration foncière Enfer d'ARVIER.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par le consortium d'amélioration foncière Enfer d'ARVIER, pour la réalisation de travaux de réaménagement et d'assainissement liés à la réorganisation agricole de la zone de l'«Enfer», dans la commune d'ARVIER ;

2) La date du début des travaux doit être communiquée par écrit au Bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics ;

3) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2594 du 2 août 1999,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de réaménagement et d'élargissement de la route régionale n° 15 de Brissogne, déposé par l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet de réaménagement et d'élargissement de la route régionale n° 15 de Brissogne, déposé par la Direction de la voirie de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics ;

2) La présente appréciation positive est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- La réalisation du pont enjambant le Laures doit être autorisée par la Direction des bassins-versants de montagne et de la protection du sol et les dimensions dudit pont doivent être établies par une étude hydraulique détaillée ;

- sia concordata in sede di sopralluogo con i funzionari del Servizio Tutela del Paesaggio dell'Assessorato Istruzione e Cultura, la riduzione, ove possibile, dell'altezza delle opere murarie, al fine di limitare gli impatti ambientali in fase di progettazione definitiva; l'autorizzazione definitiva verrà rilasciata dal predetto Servizio sul progetto esecutivo;
- sia demandata in sede di progettazione esecutiva con i tecnici della competente Direzione Viabilità la verifica della possibilità di accogliere le osservazioni espresse dal Comune di BRISSOGNE (nota prot. n. 1397 in data 7 maggio 1999);

3) di rammentare che, della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con Comunicazione scritta all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2642.

Approvazione, con modificazioni, degli ambiti di cui all'art. 4, della L.R. 28.02.1990, n. 10, non sottoposti all'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose individuati e proposti dal Comune di PONTEY.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 28.02.90, n. 10, l'esclusione dall'obbligo di costruzione di manti di copertura in lose degli ambiti proposti dal Comune di PONTEY, limitatamente alle zone di PRGC C2 - AC1 - C3 - AC4, mantenendo però in quest'ultima zona l'obbligo del tetto in lose per la Cappella di Vallerod;

2. di non approvare l'esclusione dall'obbligo di costruzione di manti di copertura in lose per le zone AC4 (zona di piccole dimensioni a monte della zona A7 di Tzesanouva) - AC5a - AC5b in quanto, per le loro ridotte dimensioni non possono configurarsi quali ambiti di recente urbanizzazione aventi carattere di paesaggio urbano;

3. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte seconda.

- Lors de la visite des lieux, la diminution de la hauteur des murs, où cela est possible, doit être décidée de concert avec les fonctionnaires du Service de la protection du paysage de l'Assessorat de l'éducation et de la culture, aux fins de la limitation de l'impact sur l'environnement des ouvrages au cours de la conception des projets. L'autorisation définitive est délivrée par ledit service sur la base du projet d'exécution ;
- Lors de la conception du projet d'exécution avec les techniciens de la Direction de la voirie, il sera procédé à l'examen des observations exprimées par la commune de BRISSOGNE (dans sa lettre du 7 mai 1999, réf. n° 1397);

3) La date du début des travaux doit être communiquée par écrit au Bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics ;

4) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2642 du 9 août 1999,

approuvant, avec modifications, la détermination des zones où les toitures des bâtiments ne doivent pas être obligatoirement construites en lauzes, au sens de l'article 4 de la LR n° 10 du 28 février 1990, établie et proposée par la commune de PONTEY.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est approuvée, au sens du 2° alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 10 du 28 février 1990, l'exclusion de l'obligation de réaliser les toitures des bâtiments en lauzes proposée par la commune de PONTEY, limitativement aux zones C2, AC1, C3 et AC4 du PRGC ; dans la dernière de celles-ci l'obligation de réaliser la toiture en lauzes reste valable pour la chapelle de Vallerod ;

2. N'est pas approuvée l'exclusion de l'obligation de réaliser les toitures des bâtiments en lauzes relative aux zones AC4 (en amont de la zone A7 de Tzesanouva), AC5a et AC5b puisque leurs petites dimensions ne permettent pas de les classer comme zones d'urbanisation récente ayant un caractère de paysage urbain ;

3. La présente délibération est publiée par extraits dans la deuxième partie du Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2685.

Approvazione di accordo attuativo regionale, ex DPR 22 luglio 1996, n. 484, ad integrazione dell'accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 4947 in data 30 dicembre 1997 siglato con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina generale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare l'accordo regionale relativo ai medici di medicina generale, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale, ad integrazione dell'accordo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4947 in data 30 dicembre 1997;

2) di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto accordo l'Assessore alla Sanità, Salute e politiche Sociali;

3) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all'USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;

4) di stabilire che alle spese derivanti dal presente accordo quantificate in circa 30 milioni per l'anno 1999, provveda l'USL della Valle d'Aosta nell'ambito dello specifico stanziamento vincolato iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1999 del quale si è provveduto a liquidare un acconto di lire 213.000.000 con il provvedimento dirigenziale n. 758 del 19.02.1999 richiamato nelle premesse della presente deliberazione (Rich. n. 7216);

5) di stabilire che la presente, deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2685 DEL 9 AGOSTO 1999

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO
PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1996,
N. 484

PREMESSA

«CONTRASTARE LE PRINCIPALI PATOLOGIE»
risulta essere un obiettivo del Piano Sanitario Regionale per il triennio 1998-2000 che prevede, tra l'altro, quale area cruciale di intervento quella dei tumori.

Délibération n° 2685 du 9 août 1999,

approuvant l'accord régional portant application du DPR n° 484 du 22 juillet 1996 et complétant l'accord régional visé à la DGR n° 4947 du 30 décembre 1997, signé par les organisations syndicales des médecins généralistes.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvé l'accord régional des médecins généralistes annexé à la présente délibération, dont il fait partie intégrante et essentielle, qui complète l'accord visé à la délibération du Gouvernement régional n° 4947 du 30 décembre 1997 ;

2) L'assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales est autorisé à signer ledit accord ;

3) La présente délibération est transmise à l'USL de la Vallée d'Aoste pour que celle-ci puisse remplir les obligations qui relèvent de sa compétence ;

4) La dépense découlant de l'application de l'accord susmentionné, s'élevant à 30 millions de lires environ au titre de 1999, est à la charge de l'USL de la Vallée d'Aoste, dans le cadre des crédits inscrits à cet effet au budget 1999 de la Région et dont un acompte de 213 000 000 L a été liquidé par l'acte du dirigeant n° 758 du 19 février 1999 mentionné au préambule de la présente délibération (détail 7216) ;

5) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

ANNEXE DE LA DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 2685 DU 9 AOÛT 1999

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ASSESSORAT DE LA SANTÉ,
DU BIEN-ÊTRE ET DES POLITIQUES SOCIALES

ACCORD RÉGIONAL COMPLÉMENTAIRE
DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES,
EN APPLICATION DU DPR N° 484
DU 22 JUILLET 1996

PRÉAMBULE

«LUTTE CONTRE LES PRINCIPALES MALADIES» :
voici l'un des objectifs du Plan sanitaire régional 1998-2000 qui établit, entre autres, que le secteur d'intervention le plus important est celui du cancer.

Le stime del Piano indicano in circa 270.000 i nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno in Italia e in circa un milione i pazienti con tumore.

Oltre agli interventi di prevenzione primaria sugli stili di vita e sull'ambiente di vita e di lavoro il Piano indica tra le azioni da sviluppare nell'ambito degli interventi per il miglioramento della vita dei pazienti affetti da tumore, con particolare riguardo all'umanizzazione dell'assistenza, la diffusione sul territorio di forme di assistenza domiciliare, che favoriscono il concorso della famiglia e della rete sociale del paziente.

Lo stesso Piano Socio Sanitario Regionale, di cui alla legge regionale 16 aprile 1997 ha previsto tra i progetto-obiettivo regionali da realizzare anche quello riferito ad «Attività di cure palliative» prevedendo, tra l'altro, l'estensione del servizio che, in ambito privato, attraverso la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, opera proficuamente sin dal 1991.

Si ritiene che lo sviluppo dell'attività di cure palliative soprattutto per deospedalizzare la fase terminale della malattia debba tradursi in una integrazione tra ospedale, medico di base e privato sociale con l'obiettivo di una maggiore personalizzazione e qualità dei servizi offerti e presa in carico completa dei problemi del malato terminale e della sua famiglia.

A tal fine è particolarmente necessario il coinvolgimento del medico di base, anche in forma sperimentale, con particolare riguardo alle cure palliative.

Per quanto sopra le parti concordano:

ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE.

Il medico di medicina generale può partecipare, anche in forma sperimentale, alla presa in carico dei pazienti oncologici terminali, secondo modalità organizzative stabilite dall'Azienda sanitaria.

L'U.S.L. stabilisce, altresì, in considerazione dell'organizzazione del servizio, modalità e criteri per la scelta dei medici di medicina generale che si renderanno disponibili in tal senso avuto particolare riguardo a:

- accettazione da parte del medico della filosofia assistenziale secondo canoni della Medicina palliativa
- esperienza specifica nel settore
- numero di utenti assistibili

L'attività svolta dal medico di medicina generale per la presa in carico del paziente oncologico terminale sarà remunerata in ragione di:

- prestazione feriala lire 50.000
- partecipazione a riunione organizzativa settimanale lire 50.000

D'après ledit Plan, l'Italie compterait environ un million de patients atteints de maladies oncologiques et, chaque année, quelque 270 000 nouveaux cas seraient diagnostiqués.

En sus des interventions de prévention primaire sur les styles et les milieux de vie et de travail, le Plan socio-sanitaire indique, parmi les actions à mettre en œuvre en vue d'améliorer la vie des malades souffrant d'un cancer, et notamment pour ce qui est de l'humanisation de l'assistance, la nécessité de multiplier sur le territoire des formes de soutien à domicile susceptibles de favoriser le concours de la famille et du réseau social du patient.

Le Plan socio-sanitaire régional visé à la loi régionale du 16 avril 1997 indiquait «Les soins palliatifs» au nombre des projets-objectifs régionaux à réaliser, par l'extension, entre autres, du service que la «Lega italiana per la lotta contro i tumori» a mis en route dans le secteur privé et qui est très actif depuis 1991.

Il y a lieu de développer la pratique des traitements palliatifs surtout pour que la phase terminale de la maladie ne soit plus traitée à l'hôpital mais dans le cadre d'une collaboration entre l'hôpital, le médecin de base et les particuliers œuvrant dans le domaine social et ce, aux fins d'une attention accrue à l'égard de la personne, d'une meilleure qualité des services offerts et d'une prise en charge globale des problèmes du malade et de sa famille.

À cette fin, il est tout particulièrement nécessaire de faire appel au médecin de base, ne fût-ce qu'à titre expérimental, notamment pour ce qui est des soins palliatifs.

Les parties conviennent ce qui suit :

SOUTIEN À DOMICILE DES PATIENTS CANCÉREUX EN PHASE TERMINALE

Le médecin généraliste peut participer, éventuellement sous une forme expérimentale, à la prise en charge des patients cancéreux en phase terminale, selon des modalités organisationnelles fixées par l'Agence sanitaire.

Compte tenu de l'organisation du service, l'USL établit également les modalités et les critères régissant le choix des généralistes disponibles pour ledit soutien. Les éléments suivants sont notamment pris en considération :

- acceptation par le médecin de la philosophie de l'assistance selon les principes de la médecine palliative ;
- l'expérience dont le médecin justifie dans ce secteur ;
- le nombre de patients à assister.

Le médecin généraliste qui prend en charge un cancéreux en phase terminale est rémunéré comme suit :

- s'il travaille pendant un jour ouvrable 50 000 L
- s'il participe à la réunion hebdomadaire pour l'organisation du service 50 000 L

- innesto e reperibilità per trasfusione
lire 100.000

L'azienda potrà incrementare tali importi in percentuale non superiore al 50% per prestazioni rese nei giorni festivi e in ore notturne. Qualora tali attività vengano altresì svolte a distanza superiore ai 10 km. rispetto al luogo di residenza del medico, l'U.S.L. potrà ulteriormente incrementare i suddetti importi in percentuale non superiore al 100%.

L'azienda stabilirà altresì le modalità per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal medico di medicina generale per l'attività svolta a favore dei malati oncologici terminali.

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e scade alla data di sottoscrizione del prossimo accordo regionale da stipularsi ai sensi del nuovo accordo nazionale per la medicina generale, fatte salve diverse ed incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia.

Per la parte pubblica:
L'Assessore alla Sanità, Salute
e Politiche Sociali

F.to VICQUÉRY

Per le Organizzazioni sindacali
di Categoria:

Il Segretario F.I.M.M.G.
F.to ROSSET

Per l'Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri
(per gli aspetti di deontologia professionale)

F.to CERRUTI

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2687.

Rettifica della DGR n. 2458/99 concernente la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un centro di smaltimento di rifiuti da ubicare in Comune di VILLENEUVE, località Chavonne.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di rettificare la deliberazione della Giunta regionale n. 2458 del 19 luglio 1999, rilasciando alla Comunità Montana Grand Paradis l'autorizzazione alla realizzazione di un centro di smaltimento di rifiuti (deposito preliminare di rifiuti urbani - D15), da ubicare in Comune di VILLENEUVE,

- s'il est d'astreinte au cas où une transfusion serait nécessaire et s'il effectue celle-ci
100 000 L

L'Agence peut augmenter lesdits montants à raison de 50% maximum pour les prestations effectuées les jours fériés et pendant la nuit. Au cas où le lieu du service se trouverait à une distance de plus de 10 km du lieu de résidence du médecin, l'USL peut augmenter lesdits montants jusqu'à concurrence de 100%.

L'Agence établit également les modalités de remboursement des frais de déplacement supportés par le généraliste dans l'exercice de son activité en faveur des patients cancéreux en phase terminale.

DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

La présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et est valable jusqu'à la signature de l'accord régional qui sera passé au sens de la nouvelle convention nationale des médecins généralistes, sauf dispositions contraires et incompatibles à l'échelon national et régional.

Pour la RAVA :
L'assesseur à la santé, au bien-être et
aux politiques sociales,

Roberto VICQUÉRY

Pour les organisations
syndicales catégorielles :

Le secrétaire FIMMG,
Roberto ROSSET

Pour l'ordre des médecins et
des chirurgiens dentistes
(pour le volet déontologique),

Antonio CERRUTI

Délibération n° 2687 du 9 août 1999,

modifiant la délibération du Gouvernement régional n° 2458/1999 portant appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement et approbation du projet de réalisation, à Chavonne, dans la commune de VILLENEUVE, d'un centre de stockage de déchets, ainsi qu'autorisation des travaux y afférents.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) La délibération du Gouvernement régional n° 2458 du 19 juillet 1999 est modifiée comme suit : la communauté de montagne Grand-Paradis est autorisée à réaliser un centre de stockage de déchets (dépôt préliminaire d'ordures ménagères - D15), dans la commune de VILLE-

loc. Chavonne, fermo restando quant'altro indicato nel provvedimento stesso;

2) di disporre la notifica della presente deliberazione alla Comunità Montana Grand Paradis, al Comune di VILLENEUVE, all'A.R.P.A, agli assessorati regionali e alla stazione forestale competenti, al Servizio espropriazioni e usi civici e venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 9 agosto 1999, n. 2736.

Comune di BIONAZ. Approvazione, con modificazioni, della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del comune di BIONAZ;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 27 febbraio 1998 con la quale il Consiglio comunale di BIONAZ ha adottato la variante n. 2 al vigente P.R.G.C.;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 4921 del 30 dicembre 1998 avente per oggetto: «Comune di BIONAZ. Proposte di modificazioni della variante n. 2 al vigente P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998, da sottoporre al parere del Comune medesimo.»;

Preso atto che il Consiglio comunale di BIONAZ, con deliberazione n. 11 del 12 marzo 1999 pervenuta alla Regione debitamente regolarizzata il 18 maggio 1999, ha espresso, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. 11/98, le proprie controdeduzioni in merito alle modificazioni della variante n. 2 al vigente P.R.G.C., di cui al provvedimento di Giunta sopra citato;

Preso ancora atto del parere espresso dalla conferenza di pianificazione riunitasi in data 22 luglio 1999;

Richiamata quindi la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 9, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, e dell'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. 18 giugno 1999, n. 14;

Richiamata anche la propria deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizione applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;

NEUVE, sans préjudice des autres dispositions visées à ladite délibération ;

2) La présente délibération est notifiée à la communauté de montagne Grand-paradis, à la commune de VILLENEUVE, à l'Agence régionale de la protection de l'environnement, aux Assessorats régionaux, au poste forestier territorialement compétent et au Service des expropriations et des droits d'usage de la Région et est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 2736 du 9 août 1999,

portant approbation, avec modifications, de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de BIONAZ, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 5 du 27 février 1998.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de BIONAZ ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de BIONAZ n° 5 du 27 février 1998 portant adoption de la variante n° 2 du PRGC en vigueur dans ladite commune ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4921 du 30 décembre 1998 portant propositions de modifications de la variante n° 2 du plan régulateur général de la commune de BIONAZ adoptée par la délibération du Conseil communal n° 5 du 27 février 1998, à soumettre à ladite commune ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de BIONAZ n° 11 du 12 mars 1999 – transmise à la Région, dûment régularisée, le 18 mai 1999 – portant l'avis de ladite commune, exprimé au sens du 9° alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, quant aux modifications de la variante n° 2 du PRGC visées à la délibération du Gouvernement régional susmentionnée ;

Rappelant l'avis de la conférence de planification qui s'est réunie le 22 juillet 1999 ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement ;

Aux termes du 9° alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11 du 6 avril 1998, ainsi que de la lettre d) du 2° alinéa de l'art. 2 de la LR n° 14 du 18 juin 1999 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 2 du 11 janvier 1999 portant adoption du budget de gestion 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application, ainsi que la circulaire n° 4 du 29 janvier 1999 ;

Richiamati altresì i decreti legislativi 22 aprile 1994, n. 320, e 16 febbraio 1998, n. 44;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche, stante la contestuale assenza del Direttore della Direzione urbanistica e del Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Franco VALLET;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1°) di esprimere, anche alla luce delle modificazioni introdotte, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di BIONAZ;

2°) di approvare la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di BIONAZ, adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 11 agosto 1998, composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA con annessi allegati R1, R2, R3;
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TABELLE ALLEGATE ALLE N.T.d'A. Previsioni (Tp...)
- TABELLE ALLEGATE ALLE N.T.d'A. Prescrizioni (Tpr...)
- TABELLE ALLEGATE ALLE N.T.d'A. Dotazione di servizi (Ts...)
- ALLEGATI 1-2-3-4-5 alle tabelle Ts
- TAV. P1a SCHEMA P.R.G.C. (zona bassa - scala 1:10.000)
- TAV. P1b SCHEMA P.R.G.C. (zona alta - scala 1:10.000)
- TAV. P2a VIABILITÀ E AZZONAMENTO (catastale zona bassa - scala 1:2.000)
- TAV. P2b VIABILITÀ E AZZONAMENTO (catastale zona alta - scala 1:2.000)
- TAV. P2c VIABILITÀ E AZZONAMENTO (catastale zona Place Moulin - scala 1:5.000)
- TAV. P3 AGGLOMERATI E CASE SPARSE DI PARTICOLARE PREGIO (scala 1:1.000)

e corredata dello studio d'impatto ambientale costituito da:

- RELAZIONE
- RELAZIONE INTEGRATIVA
- CARTOGRAFIA (individuazione varianti puntuali)
- CARTOGRAFIA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE,

Rappelant les décrets législatifs n° 320 du 22 avril 1994 et n° 44 du 16 février 1998 ;

Vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur du Département des ouvrages publics, en l'absence du directeur de l'urbanisme et du coordinateur du Département du territoire et de l'environnement, aux termes des dispositions combinées de l'art. 13, 1^{er} alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2^e alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Sur proposition de l'assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Franco VALLET ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Compte tenu des modifications apportées, une appréciation positive est formulée quant à la compatibilité avec l'environnement de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de BIONAZ ;

2) Est approuvée la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de BIONAZ, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 5 du 27 février 1998, soumise à la Région le 11 août 1998, et composée des pièces suivantes :

con l'introduzione delle modificazioni in appresso descritte:

A. MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE

Le tavole P1a e P1b (schema P.R.G.C. - scala 1:10.000), P2a e P2b (viabilità e azionamento - scala 1:2.000), P2c (viabilità e azionamento - scala 1:5.000) e P3 (agglomerati e case sparse di particolare pregio - scala 1:1.000) sono modificate come di seguito esposto.

Soppressione di zone

- la zona C10 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti parte in zona A5 e parte in zona F2, come risulta nell'unito allegato B;
- la zona C11 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti in zona Ea;
- la zona Ed3 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti in zona Ea.

Individuazione di sottozone

- è individuata, all'interno della zona C6, la nuova sottozona a, come risulta nell'unito allegato D.

Riduzione di zone

- la zona C5 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona F2, come risulta nell'unito allegato D;
- la zona Ea è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nelle zone A2 ed A13, come risulta, rispettivamente, negli uniti allegati A e C;
- la zona F2 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona A5, come risulta nell'unito allegato B;
- la zona F3 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona A13, come risulta nell'unito allegato C.

Ampliamento di zone

- la zona A2 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte della zona Ea, come risulta nell'unito allegato A;
- la zona A5 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte delle zone C10 ed F2, come risulta nell'unito allegato B;
- la zona A13 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte delle zone Ea ed F3, come risulta nell'unito allegato C;
- la zona Ea è ampliata mediante l'inserimento in essa dei terreni già facenti parte delle zone C11 ed Ed3;
- la zona F2 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte delle zone C5 e C10, come risulta, rispettivamente, negli uniti allegati D e B.

Soppressione di previsioni all'interno di zone

- sono soppresse tutte le indicazioni e le delimitazioni inerenti alle aree boscate.

Modificazione di previsioni all'interno di zone

- il parcheggio inerente alla zona A20 è rilocalizzato così come risulta nell'unito allegato E, mentre i terreni costituenti l'originario sedime sono inseriti a tutti gli effetti nella zona Ea.

Modificazione delle legende

- alla legenda della tavola P1a, la voce: «Zone Eb: boschi» e la relativa indicazione grafica sono soppressi.

B. MODIFICAZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

B/a. Modificazioni ed integrazioni degli articoli 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 9.1, 2.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12.2, 13.2, 14.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3 e 17.3.

Soppressione degli articoli 2.1, 6.1, 8.1, 10.1, 11.1, 1.2, 11.2, 1.3, 7.3, 16.3, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 1.5., 2.5., 3.5. e 4.5.

Art. 2.1 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.C.)

L'articolo è soppresso.

Art. 3.1 CONTENUTI DEL P.R.G.C.

Al primo e secondo rigo del primo comma, le parole: «: vincoli spaziali di cui all'art. 9 della L.R. 28.04.1960 n. 3 estesi a tutto il territorio comunale di BIONAZ» sono soppresse.

Art. 4.1 FINALITÀ' DELLE NORME

Il terzo comma, che inizia con le parole : «A tal fine», è soppresso.

Al termine della lettera i) del quarto comma è aggiunto il seguente nuovo alinea:

«- le presenti norme tecniche di attuazione e le tabelle ad esse allegate;».

Alla lettera ii) del quarto comma, le parole: «di cui al precedente articolo» sono soppresse.

La lettera iii) del quarto comma è soppressa.

Art. 5.1 ELABORATI DEL PIANO

Al primo rigo del primo comma, le parole: «La variante generale al» sono sostituite con la parola: «II».

Il quarto ed ottavo rigo della lettera A, che iniziano con le parole: «(le tavole», sono soppresi.

Il primo e secondo rigo della lettera C sono soppresi.

La lettera D ed il relativo contenuto sono così modificati:

«D - Elaborati d'indagine

Costituiti da:

| | |
|---|------------|
| TAV. E1 Inquadramento territoriale | 1:100.000 |
| TAV. E2 Agricoltura e foreste | 1:10.000 |
| TAV. E3 Turismo-Industrie-Risorse naturali | 1:10.000 |
| TAV. E4 Limitazione all'edificazione | 1:10.000 |
| TAV. E5 Opere di urbanizzazione | 1:5.000 |
| TAV. E6 Indagine centri abitati-Quadro d'unione | 1:2.000 |
| TAV. E7 Proprietà Comunali | 1:10.000». |

La lettera F è soppressa.

Il secondo comma è soppresso.

Il secondo rigo del terzo comma è sostituito con le parole: «Tav. P2a, P2b e P2c.».

Il quarto e quinto comma sono soppressi.

Art. 6.1
PROCEDURA DI APPROVAZIONE E VARIANTI AL P.R.G.

L'articolo è soppresso.

Art. 7.1
DURATA DEL P.R.G.

L'articolo è così modificato:

«Il P.R.G.C. dovrà essere adeguato ai sensi delle disposizioni dell'art. 13 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, e potrà essere modificato mediante le procedure stabilite dall'art. 14 e dal Titolo V della L.R. 11/98.».

Art. 8.1
VARIANTI AL P.R.G. MEDIANTE LA LEGGE N. 1 DEL 03.01.1978

L'articolo è soppresso.

Art. 9.1
ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

L'articolo è così modificato:

«Il P.R.G.C. si attua mediante i piani urbanistici di dettaglio di cui agli art.li 49 e 50 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, tramite l'apposita normativa di attuazione per le zone A di cui all'art. 52, commi 2 e 3, della L.R. 11/98 e con i titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, della citata L.R. 11/98.».

Art. 10.1
REGOLAMENTO EDILIZIO

L'articolo è soppresso.

Art. 11.1
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'articolo è soppresso.

Art. 1.2
CONCESSIONE EDILIZIA

L'articolo è soppresso.

Art. 2.2
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il primo e secondo rigo sono sostituiti con le parole:

«Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, con le precisazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, si distinguono in:».

Al termine del secondo alinea è aggiunta la seguente nuova lettera:

«h) gli impianti cimiteriali.».

Al termine dell'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Sono compresi tra le opere di urbanizzazione primaria di tipo B gli impianti, anche se realizzati in forma associata tra più comuni, di depurazione e smaltimento di acque luride ed il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

Art. 4.2
CONDIZIONI DI SUFFICIENZA DELLE OPERE DI CUI ALL'ART. 2.2
AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

L'articolo è così modificato:

«La valutazione in ordine al dimensionamento ed alla sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- strade residenziali ed accessi carrabili

S'intende dotato di strada residenziale il lotto confinante con una strada pubblica esistente ovvero la cui costruzione sia prevista nel successivo triennio in base ad un progetto ed al relativo finanziamento già approvati dai competenti organi comunali, o ad essa collegabile da una strada residenziale privata agibile in ogni periodo dell'anno.

Le strade veicolari private non possono avere sezione inferiore a m. 3,00; ove destinate a servire più di una costruzione o più di sei alloggi non possono avere una sezione minima utile carreggiabile inferiore a m. 4,50, esclusi tutti gli spazi per la sosta ed i marciapiedi. A lato di ogni strada veicolare deve essere ricavato un marciapiede della sezione minima utile di m. 0,80. La pendenza longitudinale non deve superare il 12%. Le strade a fondo cieco devono terminare in una piazzola in cui possa inscrivere un cerchio di m. 14,00 di diametro.

- rete fognaria

S'intende servito da rete fognaria il lotto il cui limite perimetrale esterno sia posto a distanza non superiore a m. 100 dalla condotta primaria esistente o la cui costruzione sia prevista nel successivo triennio in base ad un progetto ed al relativo finanziamento già approvati dai competenti organi comunali.

- rete idrica

S'intende servito da rete idrica il lotto il cui limite perimetrale esterno sia posto a distanza non superiore a m. 100 dalla condotta primaria esistente, purché la rete sia adeguata a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale, l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di l. 300 di acqua al giorno ogni m³ 90 di costruzione.

- reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

La concessione è subordinata all'esistenza o alla previsione di attuazione del collegamento con la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alla disponibilità di adeguata potenza, salvo nel caso di costruzioni in zone agricole ove sono ammissibili soluzioni alternative per l'illuminazione e la produzione di energia, mentre non rientra nelle condizioni di ammissibilità degli interventi l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas.

- pubblica illuminazione

La congruità di opere ed impianti di pubblica illuminazione è effettuata in relazione alla dotazione esistente, alle caratteristiche dell'insediamento ed all'ubicazione dei futuri interventi.

- spazi di sosta e parcheggio

L'edificazione è subordinata all'esistenza di aree di sosta e parcheggio nella misura minima di m² 2,5 per abitante.

La condizione di equilibrio s'intende raggiunta e si realizza così il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie quando sia verificata l'esistenza di aree pari al 50% della dotazione connessa alla popolazione complessiva (totale fluttuanti più il 50% della popolazione residente).

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a m² 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di m² 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggi (in aggiunta a quelli privati di cui all'art. 41 - sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150); tale quantità, per le zone A, è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

- spazi di verde attrezzato

La sussistenza di tali aree rientra nella verifica dello standard di m² 9 per abitante stabilito nel successivo ottavo comma.

– impianti cimiteriali

Non è stabilito alcun rapporto di compatibilità tra nuova edificazione e dotazione cimiteriale.».

Art. 5.2
CONDIZIONI DI SUFFICIENZA DELLE OPERE DI CUI ALL'ART. 3.2
AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il primo e secondo alinea sono sostituiti col seguente nuovo comma:

«Il piano regolatore individua le aree destinate alle urbanizzazioni secondarie secondo lo standard di m² 16,50 per abitante insediabile, comprensivo degli spazi di sosta e parcheggio.».

Il primo e secondo rigo del terzo alinea sono sostituiti con le parole:

«Le aree destinate a servizi sono disaggregate negli standards seguenti.».

L'alinea «- Disposizioni varie» ed il relativo contenuto sono sostituiti con i seguenti tre nuovi commi:

«La condizione di equilibrio s'intende raggiunta e si realizza così il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie quando sia verificata la condizione di compatibilità tra dotazione di servizi e popolazione insediabile.»

«La verifica in ordine alla sufficienza dell'urbanizzazione secondaria è effettuata annualmente dal Consiglio comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio, assumendo un metodo di valutazione sintetico secondo i seguenti criteri:

1) le condizioni di ammissibilità degli interventi prescritte dal successivo art. 8.2 s'intendono verificate qualora:

- relativamente alle strutture per l'istruzione, sia assicurata la dotazione con riferimento alla popolazione residente;
- relativamente alle attrezzature di interesse comune, del verde attrezzato, del gioco e dello sport, sia assicurata la dotazione con riferimento alla popolazione complessiva (totale fluttuanti più il 50% della popolazione residente);

2) le verifiche di cui al precedente numero 1) sono effettuate in base al parametro di un nuovo abitante insediabile ogni m² 16,50 di terreno che si renda effettivamente usufruibile per essere adibito a servizio.»

«Per servizio effettivamente usufruibile s'intende la concorrenza del seguente duplice presupposto:

- disponibilità concreta dell'area, anche mediante l'avvenuta occupazione d'urgenza;
- approvazione del progetto dell'opera e della relativa copertura finanziaria per la sua realizzazione.».

Art. 6.2
SPECIFICAZIONE DEL CONCETTO DI PREVISIONE ED ESECUZIONE DIRETTA

L'articolo è così sostituito:

«Art. 6.2
EQUILIBRI FUNZIONALI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA

La nuova costruzione di fabbricati ed impianti destinati alle attività rurali è ammissibile a condizione che si attui in base a piani di sviluppo di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o comunque diretta a conseguire le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 49.

In assenza di detti piani, l'edificazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) fabbricati ed impianti destinati alla conduzione di alpeggi e mayens.

Sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione o di ricostruzione delle strutture preesistenti, con il mantenimento della capacità di capi originaria.

b) altri fabbricati ed impianti.

La nuova costruzione di fabbricati rurali dev'essere in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono con-

siderati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenendo conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata. Il fondo dev'essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale.

La stalla, ove prevista, deve avere le seguenti capacità:

- non inferiore a 15 capi bovini adulti qualora si tratti di nuove aziende zootecniche;
- non inferiore ad 8 capi bovini adulti qualora si tratti di ricollocamento di aziende zootecniche operanti da più di tre anni nel territorio della Valle d'Aosta.

La nuova costruzione di fabbricati rurali con destinazione residenziale è ammessa qualora considerata funzionale alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale in quanto diretta ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare.

La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

Non sono assoggettati alle disposizioni del presente articolo i bassi fabbricati adibiti a deposito agricolo e quelli destinati al ricovero di animali da cortile aventi, in entrambi i casi, superficie coperta ed altezza massima non superiori, rispettivamente, a m² 8,00 e m. 3,00.».

Art. 7.2 PRESUPPOSTI PER L'EDIFICAZIONE

L'articolo è così sostituito:

«Art. 7.2 EQUILIBRI FUNZIONALI CONNESSI ALLA RESIDENZA

Con riferimento a tutto il territorio comunale, le concessioni da assentire per nuovi fabbricati ad uso genericamente residenziale, con possibilità di utilizzare tutto o parte del piano terreno per uso commerciale, e le concessioni o le denunce di inizio attività per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante opere di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, non devono superare, in termini volumetrici, un rapporto massimo di 2 a 1.

Qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di approvazione della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento alle concessioni e denunce di inizio attività assentite, il rapporto massimo di cui al comma precedente sia stato superato, non possono essere assentite ulteriori concessioni per fabbricati ad uso genericamente residenziale fino a quando non sia stato colmato il deficit di concessioni o denunce di inizio attività relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il mancato inizio ovvero la mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati dalla concessione o dalla denuncia di inizio attività per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati ad uso genericamente residenziale fintantoché non venga, rispettivamente, iniziato od ultimato un intervento avente uguali finalità e volume almeno pari a quello non iniziato ovvero non ultimato nei termini.

Sulle istanze relative a fabbricati ad uso genericamente residenziale per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentita la concessione, il Sindaco sospende ogni determinazione fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati ad uso genericamente residenziale. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.

Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, le concessioni le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno stesso.

Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.

Si prescinde dalla verifica del rapporto di cui al primo comma nei casi di concessioni per interventi di nuova costruzione inerenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata.».

Art. 8.2
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI IN RAPPORTO ALLA DOTAZIONE
DI SERVIZI E ALLA DESTINAZIONE D'USO.

EQUILIBRI FUNZIONALI

Alla rubrica dell'articolo, le parole: «*EQUILIBRI FUNZIONALI*» sono soppresse.

L'articolo è così modificato:

«La concessione e la denuncia d'inizio attività sono assentibili quando sono rispettati gli equilibri funzionali di seguito esPLICITI:

1) INTERVENTI DI RECUPERO

A) *Manutenzione straordinaria*

Attuabile senza nessuna condizione.

B) *Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con la possibilità di mutare, una sola volta, la destinazione d'uso di parte del fabbricato a favore dell'abitazione in misura comunque non superiore al 20% del volume del fabbricato stesso avente già destinazione abitativa*

Attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello, con possibilità di derogare all'esistenza della rete fognaria, purché siano previste infrastrutture equipollenti, e della strada, limitatamente ai casi di interventi riguardanti edifici situati esternamente alle zone destinate agli insediamenti.

C) *Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con modificazione della destinazione d'uso*

c1) *da agricola a qualsiasi altra destinazione d'uso*

- a) sino alla quota del 60% del volume rurale esistente alla data di approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C., attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello, con possibilità di derogare all'esistenza della rete fognaria, purché siano previste strutture equipollenti, e della strada, limitatamente ai casi di interventi riguardanti edifici situati esternamente alle zone destinate agli insediamenti.
- b) oltre alla quota del 60% del volume rurale esistente alla data di approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C., attuabili a condizione che vi siano l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello e l'urbanizzazione secondaria di livello comunale.
- c) la modificazione della destinazione d'uso dei fabbricati agricoli costruiti, ristrutturati od ampliati con finanziamenti pubblici non è comunque attuabile prima che sia estinto il relativo vincolo di destinazione.

c2) *altre modificazioni di destinazione d'uso*

Attuabili alle condizioni urbanizzative richieste per le rispettive destinazioni d'uso poste in essere con nuove costruzioni.

2) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Fatte salve le altre prescrizioni in ordine alla subordinazione degli interventi di nuova costruzione alla preventiva approvazione di un P.U.D., la preventiva approvazione di un P.U.D. è comunque necessaria nei casi in cui la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alla strada, acquedotto e fognatura comunali sia superiore a m. 150, misurati in proiezione orizzontale. L'approvazione preventiva di un P.U.D. è altresì necessaria nei casi in cui nell'ambito territoriale di riferimento in cui è previsto l'intervento vi sia una carenza di parcheggi pubblici.

2.1.) *fabbricati aventi destinazione d'uso residenziale, con possibilità di utilizzare tutto o parte del piano terreno per destinazioni d'uso commerciali*

Ammissibili a condizione che l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello e l'urbanizzazione secondaria di livello comunale siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni derivanti dai nuovi interventi.

2.2.) *fabbricati destinati ad attrezzature ricettive alberghiere, extralberghiere ed a complessi ricettivi turistici all'aperto (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Ammissibili a condizione che l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello sia sufficiente a soddisfare le esigenze derivanti dai nuovi interventi.

2.3.) *fabbricati pubblici o di interesse pubblico con destinazione d'uso non abitativa (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.).

2.4.) *fabbricati destinati interamente ad aziende commerciali, della ristorazione ed a pubblici spettacoli (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.).

2.5.) *fabbricati ed impianti destinati ad attività artigianali (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.); la verifica si estende, in questo caso, alle ulteriori opere inerenti al rispetto della vigente legislazione contro gli inquinamenti.

2.6.) *fabbricati ed impianti con destinazione d'uso rurale e residenziale rurale (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

2.6.1.) *fabbricati ed impianti connessi alla conduzione di alpeggi e mayens*

Sono ammissibili a condizione che:

- il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque luride siano garantiti, anche se effettuati con sistemi equipollenti rispetto all'allacciamento alla rete idrica ed alla condotta fognaria comunali, previo parere favorevole del sanitario designato dall'U.S.L., espresso in forma esplicita sullo schema di progetto dell'opera;
- sia assicurato l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o sia prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa.

2.6.2.) *altri fabbricati ed impianti*

Oltre alle condizioni di cui al precedente punto 2.6.1.), dev'essere assicurata la strada di accesso, pubblica o privata, avente caratteristiche volte a soddisfare le esigenze viabili derivanti dalla nuova costruzione.

2.7.) *rifugi e bivacchi alpini*

Sono comunque ammissibili, purché previsti a quota superiore a m. 2.000 s.l.m..».

Art. 9.2
ECCEZIONE ALLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI

L'articolo è così sostituito:

«Art. 9.2
EQUILIBRI FUNZIONALI CONNESSI AL TURISMO

Con riferimento a tutto il territorio comunale, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso genericamente residenziale e per fabbricati destinati ad aziende alberghiere e/o strutture ricettive extralberghiere di cui ai capi VI e VII della L.R. 29 maggio 1996, n. 11, non devono superare, in volume, un rapporto massimo di 3 a 1, in ogni anno.

Qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di approvazione della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale, come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento alle concessioni assentite, il rapporto massimo di cui al primo comma sia stato superato, non possono essere assentite ulteriori concessioni per fabbricati ad uso genericamente residenziale fino a quando non sia stato colmato il relativo deficit di concessioni per fabbricati destinati ad aziende alberghiere e/o a strutture ricettive extralberghiere suddette.

Le concessioni inerenti ad aziende alberghiere e a strutture ricettive extralberghiere possono riguardare sia interventi di nuova costruzione sia interventi di trasformazione della destinazione d'uso di fabbricati esistenti.

Il mancato inizio ovvero la mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati dalla concessione per un fabbricato destinato ad azienda alberghiera e/o a struttura ricettiva extralberghiera comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati ad uso genericamente residenziale fintantoché non venga, rispettivamente, iniziato o ultimato un fabbricato destinato ad azienda alberghiera e/o a struttura ricettiva extralberghiera per un volume almeno pari a quello non iniziato ovvero non ultimato nei termini.

In ogni caso, nell'ambito di ogni anno, non possono essere assentite concessioni per fabbricati ad uso residenziale comportanti, complessivamente, una insediabilità superiore alla decima parte della insediabilità reale prevista dal piano regolatore generale per il decennio.

Sulle istanze relative a fabbricati a destinazione genericamente residenziale per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentita la concessione, il Sindaco sospende ogni determinazione fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati a destinazione genericamente residenziale. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.

Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, le concessioni le cui istanze siano pervenute al Comune almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'anno stesso.

Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di 30 giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali di cui ai commi precedenti.

Si prescinde dalla verifica del rapporto di cui al primo comma nei casi in cui le concessioni riguardino fabbricati ad uso residenziale dimensionati in base alle esigenze abitative della famiglia del richiedente, siano richieste da soggetti residenti nel Comune o che prestino la loro opera nel Comune per cui l'esecuzione dei fabbricati stessi sia in funzione dell'ottenimento della residenza, e sia stipulata una convenzione fra il richiedente e il Comune con l'impegno, a tempo determinato, per il richiedente, successori o aventi causa, di alienare o di locare detti fabbricati soltanto a soggetti aventi i requisiti in base ai quali è stata rilasciata la concessione per i fabbricati stessi.

Si prescinde, altresì, dalla verifica del rapporto di cui al primo comma nei casi di concessioni concernenti l'edilizia sovvenzionata e agevolata.».

Art. 10.2

CONVENZIONI URBANISTICHE

Al primo e secondo rigo del primo comma, le parole: «Edilizia convenzionale» sono soppresse.

Al secondo rigo del primo comma, le parole: «4 della L.R. n. 11 del 02.03.1979» sono sostituite con le parole: «49, comma 2, lettera d), della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.».

Al terzo e quarto rigo del terzo comma, le parole: «ai sensi dell'art. 5 della L. 28.01.77 n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale» sono sostituite con le parole: «dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203 del 19 maggio 1977 e successive modificazioni.».

Art. 11.2

AUMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

L'articolo è soppresso.

Art. 12.2

POTERI DI DEROGA

Al secondo e terzo rigo del primo comma, le parole: «1 della L.R. 31.05.79 n. 32 e dall'art. 15 della L.R. 02.03.79 n. 11» sono sostituite con le parole: «88 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.».

Il quarto, quinto e sesto comma sono soppresi.

Art. 13.2

ATTIVITÀ TOLLERATE

Al quarto rigo del secondo comma, le parole: «presente variante generale» sono sostituite con le parole: «variante n. 2 al vigente P.R.G.C., esclusi i fabbricati ricompresi in zona A.».

Il quarto, quinto e sesto rigo del secondo comma, a partire dalle parole: «e con ulteriore» comprese, sono soppressi.

Il terzo comma è soppresso.

Art. 14.2

ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DEL COMUNE E TRASFERIMENTI DI CUBATURA

Alla rubrica dell'articolo, le parole: «E TRASFERIMENTI DI CUBATURA» sono sopresse.

Il secondo, terzo e quarto rigo del comma 2, a partire dalle parole: «semprechè su» sono soppressi.

Il comma 3 è soppresso.

Al secondo rigo del comma 4, le parole: «il trasferimento stesso e» sono sopresse.

Art. 1.3

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

L'articolo è soppresso.

Art. 2.3

ZONE A

L'articolo è così modificato:

«Il P.R.G.C. individua le zone A1 ÷ A23 quali zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le zone A sono prevalentemente destinate a funzioni residenziali e turistico-ricettive, fermo restando la possibilità di mantenere le esistenti attività tradizionali.

Le zone A si attuano mediante piani urbanistici di dettaglio ovvero tramite l'apposita normativa di attuazione per ogni singolo agglomerato storico di cui all'art. 52, comma 2, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

In assenza di P.U.D. o dell'apposita normativa di attuazione si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 52, comma 4, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

Sempre in assenza degli strumenti urbanistici attuativi, devono essere osservate le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto;
- gli edifici oggetto d'intervento devono conservare la volumetria, l'altezza ed il perimetro preesistenti, salvo i casi in cui è ammessa la sopraelevazione volta ad adeguare l'altezza netta dei piani esistenti ai minimi di legge;
- le preesistenti strutture portanti, interne ed esterne, devono essere conservate;
- ove le strutture portanti esterne ed interne debbano essere integrate per l'effettuazione delle sopraelevazioni ammesse ovvero per ripristinare apparecchiature murarie deteriorate, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove del caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con l'ambiente nel quale sono situate;
- la Commissione edilizia dovrà valutare l'ammissibilità degli interventi in rapporto alle esigenze di tutela storica, artistica ed ambientale dell'edificio e potrà, conseguentemente, richiedere la redazione di un'analisi storico-critica del fabbricato;
- quando sussistono anche soltanto tracce degli elementi di finitura esterni, gli stessi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazioni delle parti mancanti;
- l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non può, di norma, attuare lo smembramento delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di sostituire alcuni elementi fortemente degradati, capaci di pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare e rimontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei ormai irrecuperabili.

In presenza di strumenti urbanistici attuativi, oltre alle opere ed agli interventi di cui ai precedenti commi, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

- ristrutturazione edilizia;

- ampliamento piani-volumetrico;
- sopraelevazione;
- ricostruzione;
- demolizione;
- nuova edificazione.

Nella formazione dei P.U.D. o dell'apposita normativa di attuazione si dovranno osservare, per quanto concerne gli interventi di ampliamento planovolumetrico e di nuova edificazione, le seguenti prescrizioni:

- le tipologie edilizie si armonizzeranno con quelle più caratteristiche della zona;
- l'indice fondiario non dovrà superare il 50% della densità fondiaria media di zona indicata nell'allegata tabella Tp1;
- il numero di piani non sarà superiore a quello massimo riscontrabile negli edifici contigui (quando ciò non costituisca elemento di contrasto coi fabbricati classificati «monumento» e «documento») ed in ogni caso non superiore a tre per interventi aventi destinazione d'uso pubblica, alberghiera, extralberghiera ed agrituristica, ovvero a due per le altre destinazioni d'uso;
- le altezze massime in gronda saranno conseguentemente contenute in m. 9,50 per destinazioni d'uso pubbliche, alberghiere, extralberghiere ed agrituristiche e in m. 6,50 negli altri casi;
- le distanze dagli altri fabbricati prospicienti saranno quelle previste per le zone C.».

Art. 3.3

EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E PREGIO AMBIENTALE ESTERNI ALLE ZONE A

Al primo rigo del comma 1, prima della parola: «individuati» è inserita la parola: «eventualmente».

Al terzo rigo del comma 1, le parole: «(punto 4° - 1)» sono soppresse.

Al primo rigo del comma 2, le parole: «ed in particolare:» sono sostituite con le parole: «in assenza di strumenti attuativi vigenti.».

I quattro alinea del comma 2 sono soppresi.

Art. 4.3 - ZONE C

Al quarto e quinto rigo del comma 1, le parole: «, nel rispetto delle condizioni precisate all'art. 3.2 - 6.2 - 7.2» sono soppresse.

I commi 2 e 3 sono soppresi.

La voce: «REGOLAMENTO EDILIZIO», inserita dopo il comma 5, è soppressa.

Art. 5.3

ZONE E

Il quinto rigo del primo comma è soppresso.

Al settimo rigo del primo comma, le parole: «(area di rispetto Ex F3)» sono soppresse.

Art. 6.3

ZONE Ea

Le prime sei righe del primo comma sono soppresse.

Il quarto e quinto rigo della lettera a) del secondo comma sono soppresi.

Le prime tre righe della lettera b) del secondo comma sono soppresse.

Al quarto e quinto rigo della lettera b) del secondo comma, la parola: «pertanto» e le parole: «, nel rispetto degli equilibri funzionali,» sono soppresse.

Al terzo e quarto rigo del quarto alinea della lettera b) del secondo comma, le parole: «(e quindi già ammissibili come ristrutturazione per adeguamento igienico sanitario)» sono soppresse.

Al quarto rigo del quinto alinea della lettera b) del secondo comma, le parole: «dalla L.R. n. 11 del 23.02.1976» sono sostituite con le parole: «dall'art. 95, comma 1, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11».

Al quinto, sesto e settimo rigo del quinto alinea della lettera b) del secondo comma, le parole: «. La C.E. ed il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno valutare gli interventi sotto il profilo della tutela ambientale» sono soppresse.

L'ottavo e nono rigo della lettera c) del secondo comma, a partire dalle parole: «rispettare le» comprese, sono sostituiti con le parole: «essere ubicati opportunamente affinché siano poco visibili dai principali percorsi stradali, non interferiscano con punti di vista aventi particolare interesse panoramico e non risultino in posizione baricentrica rispetto alle aree prative, ma siano collocate ai margini delle stesse in posizione defilata.».

Il decimo ed undicesimo rigo della lettera c) del secondo comma sono soppresi.

Al primo rigo della lettera d) del secondo comma, le parole: «bassi fabbricati» sono sostituite con le parole: «fabbricati interrati con un unico accesso in vista».

Il quarto, quinto, sesto e settimo rigo della lettera d) del secondo comma, a partire dalla parola: «. Potrà» compresa, sono sostituiti con le parole: «aventi superficie lorda non superiore a m² 40.».

Le successive tredici righe della lettera d) del secondo comma sono soppresse.

Le prime due righe del numero 2) della lettera e) del secondo comma sono soppresse.

Al diciottesimo rigo del numero 2) della lettera e) del secondo comma, le parole: «, in zone agricole (se ancora vincolate),» sono soppresse.

Al ventiduesimo rigo del numero 2) della lettera e) del secondo comma, le parole: «all'Agricoltura e alle Foreste» sono sostituite con le parole: «dell'agricoltura e risorse naturali».

Le ultime dieci righe del numero 2) della lettera e) del secondo comma sono soppresse.

Art. 7.3 AREE AGRICOLE A BOSCO Eb

L'articolo è soppresso.

Art. 8.3 AREE D'ALTA MONTAGNA E/O A PASCOLO - Em

La seconda frase del primo comma è soppressa.

Il terzo alinea del secondo comma è così modificato:

«- nuova costruzione di rifugi, bivacchi e posti di ristoro nel rispetto della vigente legislazione in materia;».

Al primo rigo del numero 1) del quarto alinea del secondo comma, le parole: «all'articolo precedente 7.3» sono sostituite con le parole: «al precedente art. 6.3,».

Il numero 4) del quarto alinea del secondo comma è soppresso.

Art. 9.3 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE - EC

Alla rubrica dell'articolo, la sigla: «EC» è sostituita con la sigla: «Ec».

Il primo comma è soppresso.

Al secondo e terzo rigo del secondo comma, le parole: «, parcheggi, parchi pubblici, è ammesso» sono sostituite con le parole: «; sono altresì ammessi interventi per la creazione di parcheggi in superficie e parchi pubblici nonché».

Il terzo e quarto comma sono soppresi.

Art. 10.3
AREE AGRICOLE DI VALORE PAESISTICO - Ep

Il secondo e terzo comma sono soppressi.

Art. 11.3
AREE AGRICOLE PER PARCHI CAMPEGGIO - Es

Il primo comma è così modificato:

«Sono le aree esclusivamente destinate a parchi di campeggio di cui all'art. 1 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34, e successive modificazioni.».

Il sesto e settimo comma sono soppressi.

Art. 12.3
ZONE Ed

Al primo e secondo rigo del primo comma, le parole: «sottozone Ed1 ed Ed2, Ed3, individuate nelle zone agricole E comprendono aree da destinarsi» sono sostituite con le parole: «zone Ed sono destinate».

Al secondo rigo del primo comma, il segno grafico: «...» è soppresso.

Art. 13.3
ZONE F

Al primo e secondo rigo del secondo comma, la parola: «esecutivi» è sostituita con le parole: «urbanistici di dettaglio».

Al secondo rigo del secondo comma, le parole: «o a comparti della stessa,» sono sopresse.

Il primo alinea del secondo comma è così modificato:

«A tale scopo, oltre alla creazione di aree verdi attrezzate, è esclusivamente ammessa la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture previste nelle specifiche aree destinate a servizi.».

Il secondo alinea del secondo comma è così modificato:

«È esclusivamente ammessa l'installazione di campeggi mobili in tenda di cui all'art. 1, ottavo comma, lettera c), della L.R. 22 luglio 1980, n. 34.».

Il quarto, quinto e settimo alinea del terzo comma sono soppressi.

Il quarto comma è soppresso.

All'inizio del quinto comma è inserito il segno grafico: «-».

Art. 14.3
RECUPERO DELLE CASE SPARSE E DEI RUDERI

Alla rubrica dell'articolo, le parole: «DELLE CASE SPARSE E» sono sopresse.

Il comma 1 è così modificato:

«In tutte le zone omogenee, ad eccezione di quelle di tipo A, è consentito il recupero dei ruderi nei limiti delle seguenti disposizioni:

- i fabbricati devono risultare censiti al nuovo catasto terreni alla data di adozione della variante n. 2 al vigente P.R.G.C.;
- il ripristino è ammesso qualora l'organismo edilizio mantenga ancora sostanzialmente inalterate le strutture portanti verticali atte a demarcare chiaramente la configurazione plani-volumetrica;
- il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali consenta destinazioni d'uso con essi compatibili.».

I commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

Art. 15.3
EDIFICI PREESISTENTI

Al primo rigo, il numero: «5.» è soppresso.

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo rigo, a partire dalle parole: «e su di essi» comprese, sono soppressi.

Art. 16.3
AREE RISERVATE ALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE

L'articolo è soppresso.

Art. 17.3
AREE SOGGETTE A LIMITAZIONI NELL'EDIFICAZIONE

L'articolo è così modificato:

«Art. 17.3
AREE E FABBRICATI SOTTOPOSTI A VINCOLI, LIMITAZIONI
E DIVIETI ALL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Gli interventi urbanistico-edilizi sono soggetti alle seguenti limitazioni di carattere generale:

a) *Aree assoggettate a vincolo idrogeologico*

Negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, gli interventi edilizi saranno subordinati all'autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

b) *Aree sottoposte a divieto di attività edificatoria*

Nelle parti di territorio interessate da aree boscate, zone umide e laghi, terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o slavine, individuate in apposita cartografia costituente parte integrante del P.R.G.C., si applicano le limitazioni all'edificazione stabilite dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

c) *Aree archeologiche*

Nel caso d'individuazione di aree archeologiche o di rinvenimento fortuito di reperti archeologici, si applicano le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 10 giugno 1983, n. 56.

d) *Aree e fabbricati sottoposti a vincoli d'interesse storico e paesaggistico*

Gli interventi edilizi relativi agli immobili assoggettati alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della L.R. 10 giugno 1983, n. 56, nonché i fabbricati classificati «monumento» e «documento» dal presente P.R.G.C. e quelli inerenti ad aree ed immobili assoggettati alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, devono ottenere, rispettivamente, l'approvazione e l'autorizzazione della Direzione regionale tutela patrimonio culturale ovvero l'autorizzazione del Sindaco nei casi stabiliti dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 18.

Per qualsiasi tipo di intervento, ad esclusione delle opere di ordinaria manutenzione, che s'intende realizzare sugli immobili compresi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 1° luglio 1991, n. 21, e che non siano soggetti a parere vincolante della Direzione regionale tutela patrimonio culturale, il Comune è tenuto ad acquisire, prima del rilascio della concessione edilizia, il parere consultivo della Direzione regionale tutela patrimonio culturale.

La richiesta di concessione edilizia volta alla demolizione od alla ristrutturazione degli edifici costruiti anteriormente all'anno 1945 deve essere corredata da documentazione fotografica illustrante tutti i prospetti in vista. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa, insieme alla relativa individuazione catastale, al Servizio catalogo della Direzione regionale tutela patrimonio culturale.

e) *Fasce di rispetto per impianti protetti*

Sono da considerarsi impianti protetti le opere di presa degli acquedotti, gli impianti di depurazione e le pubbliche discariche di materiali inerti.

Indipendentemente dall'individuazione delle sorgenti e delle opere di presa degli acquedotti nella cartografia di azionamento del P.R.G.C., sono poste in essere fasce di rispetto nei limiti di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.

La fascia di rispetto degli impianti di depurazione delle acque luride è pari a m. 100, da misurarsi dalla relativa recinzione.

Per le discariche di materiali inerti è stabilita una fascia di rispetto di m. 30, da misurarsi dalla relativa recinzione.

L'entrata in esercizio di nuovi impianti di cui al presente articolo comporta l'applicazione automatica delle limitazioni sopra prescritte.

Sugli edifici eventualmente esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria.

f) *Fasce di rispetto nelle aree con servitù di elettrodotto*

Ai fini della tutela dagli infortuni, nell'ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, misurate su entrambi i lati dell'asse della linea, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062 (Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne), nonché alle prescrizioni del D.P.R. 7 gennaio 1954, n. 164, per lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici.

Ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alla tensione delle linee:

| | | | |
|----------------|--------|--------|------------|
| – fino a 1 kV | | | m. 1 |
| – oltre 1 kV | fino a | 30 kV | m. 8 |
| – oltre 30 kV | fino a | 70 kV | m. 12 |
| – oltre 70 kV | fino a | 150 kV | m. 15 |
| – oltre 150 kV | fino a | 220 kV | m. 20 |
| – oltre 220 kV | | | m. 30 ÷ 40 |

In tali fasce le culture arboree ad alto fusto sono precluse; le innovazioni, costruzioni ed impianti non devono ostacolare o limitare il regolare esercizio dell'elettrodotto e devono altresì rispettare le distanze minime prescritte dagli artt. 2.1.06, 2.1.07 e 2.1.08 delle norme approvate con decreto interministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni.

Le suddette distanze minime sono eventualmente maggiorate in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 concernente limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti, l'accertamento presso i competenti uffici E.N.E.L. della tensione della linea e conseguentemente la richiesta al predetto Ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del presente articolo, da fornirsi dall'Ente medesimo solo ed unicamente come traduzione tecnica delle norme del precitato Regolamento di esecuzione.

g) *Fasce di protezione a favore degli impianti di risalita*

Lungo gli impianti di trasporto a fune, sia esistenti che di futura realizzazione, è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m. 6 dal massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

h) *Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali*

Ai fini della sicurezza della circolazione le distanze dalle strade sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il nuovo codice della strada, e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, concernente il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione: tali norme si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 285/92.

Fino all'attuazione degli adempimenti richiamati al precedente comma e comunque per quanto non disciplinato dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, le distanze dalle strade sono stabilite come segue:

- nelle zone A le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati in fregio alle strade carrabili regionali e comunali sono le seguenti:

- 1) possibilità di edificare fino a m. 1,00 al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso l'orizzontamento di copertura dovrà assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 2.000 kg./m²;
 - 2) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono comunque mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50;
- nelle zone A, C ed F le distanze minime da osservarsi nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali sono le seguenti:
- 1) m. 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a m. 5,00;
 - 2) m. 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa tra m. 5,01 e m. 8,00;
 - 3) m. 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a m. 8,00;
- nelle altre parti del territorio le distanze minime da osservarsi nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali sono le seguenti:
- 1) m. 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a m. 8,00;
 - 2) m. 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a m. 8,00.

La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali e vicinali è fissata in m. 5,00 da misurarsi dall'asse delle strade stesse.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Sui fabbricati situati nelle fasce di rispetto stradale stabilite ai sensi delle disposizioni che precedono è ammessa l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia senza sostituzione delle strutture murarie perimetrali.

Nelle fasce di rispetto stradale inerenti alle zone C ed F sono ammesse costruzioni interrate, purché poste a quota inferiore a quella del piano viabile, sino ad una distanza minima dall'asse della carreggiata pari ad un mezzo dell'ampiezza della relativa fascia di rispetto; in tal caso l'orizzontamento di copertura dovrà assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno kg/m² 2.000.

Le piste di fondo indicate nelle tavole di azionamento sono equiparate a strade comunali; l'edificazione emergente dal suolo in fregio al loro tracciato dovrà rispettare una distanza minima di m. 7,50 dall'asse del tracciato medesimo.».

Il Capo IV ed i relativi art.li 1.4, 2.4, 3.4 e 4.4 sono soppressi.

Il Capo V ed i relativi art.li 1.5., 2.5., 3.5. e 4.5. sono soppressi.

B/b - Modificazione ed integrazione delle tabelle delle previsioni e delle prescrizioni allegate alle N.T.A.

Tab: Tp2

Alla colonna «ZONA», le sigle: «C10» e «C11» nonché tutte le rispettive indicazioni previsionali sono soppresse.

La nota: «(2)» è soppressa unitamente al relativo rinvio.

Tab: Tp3

Alla colonna «ZONA», la sigla: «Ed» e tutte le relative indicazioni sono soppresse.

Alla colonna «Località», in corrispondenza della sigla: «Ed», la parola: «VARIE» è soppressa.

In corrispondenza della sigla: «Ed», le parole: «aree per discariche d'inerti da destinare a completamento delle stesse a zone agricole» sono soppresse.

La nota: «(2)» è soppressa unitamente al relativo rinvio.

Tab: Tp4

La nota: «(1)» è soppressa unitamente al relativo rinvio.

Tab: Tpr. 1

Alla colonna «Modalità di attuazione», dopo la parola: «singola» sono inserite le parole: «P.U.D. o apposita normativa di attuazione».

Alla colonna «area minima d'intervento», dopo la parola: «fabbricabile» sono inserite le parole: «intera zona».

Alle colonne inerenti a «Prescrizioni edilizie», le parole: «SITUAZIONE DI FATTO» sono soppresse.

Tb: Tpr2a

Alla colonna «Zona», le sigle: «C10» e «C11» nonché tutte le rispettive indicazioni sono soppresse.

Alle colonne «Modalità di attuazione» e «Area minima dell'intervento», in corrispondenza della sigla «C6» è inserito il rinvio a nota: «(1)».

L'annotazione posta in calce alla tabella è sostituita con la seguente nota:

«(1) La sottozona C6a si attua previa predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio esteso all'intera sottozona, finalizzato a definire soluzioni planovolumetriche aggregative e, per quanto possibile, non penalizzanti nei confronti delle visuali d'insieme.».

Tb: Tpr2b

Alla colonna «Zona», le sigle: «C10» e «C11» nonché tutte le rispettive indicazioni sono soppresse.

Alla colonna «posti auto», il numero: «5» è sostituito col numero: «10».

L'annotazione in calce alla tabella è soppressa.

Tb: Tpr3a

Alla colonna «Zona», la sigla: «Eb» nonché tutte le relative indicazioni sono soppresse.

Alla colonna «Località», in corrispondenza della sigla: «Ed», la parola: «varie» è soppressa.

Alla colonna «Note», in corrispondenza della sigla: «Ed», le parole: «ad esaurimento conversione in aree agricole» sono soppresse.

L'annotazione in calce alla tabella è soppressa.

Tb: Tpr3b

Alla colonna «Zona», la sigla: «Eb» nonché tutte le relative indicazioni sono soppresse.

Alle colonne «Indice di edificazione» e «Rapporto di copertura», in corrispondenza delle sigle: «Em» ed «Ep», le parole: «7.3 e» sono soppresse.

Alla colonna «posti auto», il numero: «5» è sostituito col numero: «10».

In calce alla tabella, le parole: «La presente tabella è a completamento della precedente per le zone E.» sono soppresse.

Tb: Tpr4a

Alla colonna «Modalità di attuazione», la parola: «esecutivi» è sostituita con le parole: «urbanistici di dettaglio».

Alla colonna «Area minima dell'intervento», le parole: «o lotto minimo definito dal C.C.» sono sostituite con le parole: «intera zona».

L'annotazione in calce alla tabella è soppressa.

Tb:Tpr4b

Alla colonna «Rapporto di copertura», in corrispondenza della sigla: «F1», le parole: «per i soli fabbricati rurali» sono soppresse.

Alla colonna «posti auto», in corrispondenza delle sigle: «F1», «F2», «F4» ed «F5», il segno grafico: «-» è sostituito col numero: «10».

Le tabelle delle previsioni e delle prescrizioni (Tp, Tpr, Ts e relativi allegati) sono altresì da modificarsi, per quanto concerne le quantità inerenti a superfici, volumi previsti, abitanti insediabili, ecc., conformemente alle modificazioni introdotte con la precedente lettera A - *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE*;

3°) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4°) di incaricare il Comune di adeguare gli elaborati facenti parte della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale alle modificazioni derivanti dalla presente deliberazione. L'eseguito adeguamento dovrà essere accertato dal Segretario comunale mediante attestazione da riprodurre in ciascuna copia di detta variante; una copia di essa dovrà pervenire all'Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche - Direzione urbanistica - entro 180 giorni dalla ricezione della presente deliberazione.

Allegata planimetria Omissis

**ISTITUTO REGIONALE
DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTI EDUCATIVI
PER LA VALLE D'AOSTA**

Regolamento per la stampa di pubblicazioni prodotte dall'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.) per la Valle d'Aosta.

**Art. 1
(Principi)**

L'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.) per la Valle d'Aosta procede alla stampa delle pubblicazioni prodotte dai propri servizi o in collaborazione con altri Enti, secondo le norme del presente Regolamento.

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

4) La commune de BIONAZ est chargée d'apporter aux documents relatifs à la variante n° 2 du plan régulateur général communal les modifications visées à la présente délibération. Le secrétaire communal doit certifier que lesdites modifications ont été apportées dans chaque exemplaire de ladite variante. Copie de cette dernière doit être transmise à la Direction de l'urbanisme de l'Assessorat régional du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics dans les 180 jours qui suivent la date de réception de la présente délibération.

La cartographie est omise.

**INSTITUT RÉGIONAL
DE RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION
ET RECYCLAGE ÉDUCATIFS
DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Règlement pour la publication des œuvres de l'Institut régional de recherche, d'expérimentation et de recyclage éducatifs (IRRSAE) de la Vallée d'Aoste.

**Art. 1^{er}
(Principes)**

L'Institut régional de recherche, d'expérimentation et de recyclage éducatifs (IRRSAE) de la Vallée d'Aoste assure la publication des œuvres réalisées par ses services, directement ou en collaboration avec d'autres organismes, selon les dispositions du présent règlement.

Art. 2
(Tipologia delle pubblicazioni)

Per pubblicazioni si intendono:

- testi concernenti attività di aggiornamento, ricerca, documentazione, formazione, sperimentazione;
- atti di convegni; cataloghi, saggi;
- manuali per alunni;
- manuali per insegnanti;
- produzioni multimediali (CD-rom, videocassetta, audiocassetta, pagine web).

Art. 3
(Modalità di stampa)

Alla stampa si può procedere:

- a) con mezzi propri ovvero di terzi messi a disposizione;
- b) tramite tipografie con oneri a totale carico dell'Istituto, oppure con il concorso finanziario di altri Enti pubblici o privati;
- c) con la cessione dei diritti di pubblicazione, oppure con mandato a Case Editrici, sulla base di regolari contratti.

Art. 4
(Procedura)

La proposta di stampa è formulata dagli autori o dai curatori della pubblicazione, al competente organo amministrativo, il quale, per l'esame, può avvalersi di organismi di consultazione a carattere permanente o temporaneo. L'organo amministrativo delibera l'approvazione della stampa della pubblicazione, delle relative caratteristiche e modalità, impegnando la spesa necessaria. Il diniego all'approvazione della stampa deve essere motivato.

Art. 5
(Modalità di individuazione del produttore della stampa)

Per l'individuazione della ditta cui affidare i lavori di stampa si procede:

- a) per importi di spesa complessiva sino a tremila Euro, imposte e oneri accessori compresi, secondo le norme del Regolamento dell'Istituto per l'esecuzione di lavori indifferibili e di provviste di beni e servizi in economia;
- b) per importi di spesa complessiva sino a settemila Euro mediante procedure ristrette (semplificate);
- c) per importi di spesa complessiva superiori a settemila Euro mediante pubblici incanti.

Art. 2
(Types d'œuvres)

L'on entend par œuvres :

- les textes concernant l'activité de recyclage, de recherche, de documentation, de formation et d'expérimentation ;
- les actes des congrès, les catalogues et les essais ;
- les manuels pour les élèves ;
- les manuels pour les enseignants ;
- les produits multimédias (cédéroms, vidéocassettes, cassettes audio, pages web).

Art. 3
(Modalités de publication)

L'IRRSAE peut procéder à la publication :

- a) Directement ou avec des moyens mis à sa disposition par des tiers ;
- b) En s'adressant à un imprimeur, la dépense globale étant totalement à sa charge ou partiellement financée par d'autres organismes publics ou privés ;
- c) En cédant les droits de publication ou bien en mandant une maison d'édition, sur la base d'un contrat régulier.

Art. 4
(Procédure)

Les auteurs ou les personnes chargées d'élaborer une œuvre proposent à l'organe administratif compétent de procéder à la publication de celle-ci. Ledit organe peut demander à des organismes de consultation créés à titre permanent ou à titre temporaire d'examiner ladite proposition. Ensuite, s'il décide de publier l'œuvre en cause, il établit les caractéristiques et les modalités y afférentes et engage la somme nécessaire pour couvrir la dépense prévue. Tout refus d'approuver ladite publication doit être motivé.

Art. 5
(Choix de l'imprimeur)

En vue de l'attribution des travaux afférents à la publication d'une œuvre, il est procédé comme suit :

- a) Si la dépense globale se chiffre à moins de trois mille euros, taxes et charges complémentaires comprises, aux termes des dispositions du Règlement de l'Institut pour l'exécution de travaux urgents et l'achat de biens et services en régie ;
- b) Si la dépense globale se chiffre à moins de sept mille euros, par marché restreint (procédure simplifiée) ;
- c) Si la dépense globale se chiffre à plus de sept mille euros, par marché ouvert.

Art. 6
(Distribuzione)

Per ogni pubblicazione deve essere approvato, su proposta degli autori o dei curatori, un piano di distribuzione da parte dell'organo amministrativo.

Art. 7
(Applicazione delle norme generali sulla stampa)

Nell'attuazione del presente Regolamento si applicano le norme in materia di stampa e di pubblicazioni, nonché le disposizioni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta nel settore.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

L'Amministratore straordinario
RUBBO

Regolamento dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.) per la Valle d'Aosta per l'esecuzione di lavori indifferibili e di provviste di beni e servizi in economia.

Art. 1
(Principi)

È consentito di provvedere all'esecuzione in economia di lavori di modesta entità ed indifferibili, e a provviste di beni e servizi finanziate dall'I.R.R.S.A.E. per la Valle d'Aosta quando, per la loro natura o per circostanze speciali, il ricorso a tali prestazioni rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 2
(Disciplina)

I lavori e le provviste di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia sono realizzati con l'osservanza del presente regolamento e dei principi giuridici generali in materia.

Art. 3
(Lavori)

Possono essere realizzati in economia lavori indifferibili, per un importo non superiore a mille Euro, imposte e oneri accessori compresi, presso i locali utilizzati dall'Istituto qualora la loro mancata urgente esecuzione impedisca il normale funzionamento dei servizi.

Art. 4
(Provviste di beni)

Possono essere acquisiti in economia i seguenti beni:

Art. 6
(Distribution)

L'organe administratif est tenu d'approuver un plan de distribution au titre de chaque œuvre publiée, sur proposition des auteurs ou des personnes chargées de l'élaboration de celle-ci.

Art. 7
(Dispositions générales en matière d'édition)

Aux fins du présent règlement, il est fait application de la législation en vigueur en matière d'édition, ainsi que des dispositions fixées dans ce domaine par la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 8

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

L'administrateur extraordinaire,
Silvano RUBBO

Règlement de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs de la Vallée d'Aoste (IRSSAE) pour l'exécution de travaux urgents et l'achat de biens et services en régie.

Article 1^{er}
(Principes)

L'exécution de travaux urgents de faible importance et l'achat de biens et services à la charge de l'IRSSAE de la Vallée d'Aoste peuvent être réalisés en régie lorsque, compte tenu de leur nature ou de circonstances spéciales, ladite procédure représente la forme la plus économique et avantageuse pour l'administration.

Article 2
(Règlementation)

Les travaux et l'achat de biens et services qui peuvent avoir lieu en régie sont réalisés en conformité avec le présent règlement et suivant les principes juridiques généraux en la matière.

Article 3
(Travaux)

Est autorisée l'exécution en régie de travaux urgents concernant les locaux utilisés par l'Institut et dont le montant ne dépasse pas 1 000 euros, impôts et charges accessoires inclus, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter que le fonctionnement régulier des services soit entravé.

Article 4
(Achat de biens)

Les biens indiqués ci-après peuvent être achetés en régie :

- a) materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi;
- b) materiale didattico, arredi, strumenti, materiali scientifici, mezzi audiovisivi, fotografici e di filmatura;
- c) materiale di cancelleria;
- d) apparecchiature, attrezzature, arredi e mobili;
- e) software e prodotti informatici;
- f) libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie, abbonamenti a quotidiani e periodici, ad agenzie di informazione.

Art. 5
(Acquisizione di servizi)

Possono essere effettuati in economia i seguenti servizi, qualora non sussistano contratti di fornitura:

- a) riparazione e manutenzione dei beni di cui all'articolo 4;
- b) postali, telefonici, telegrafici, telematici;
- c) utenze elettriche e idriche, smaltimento rifiuti;
- d) noleggio di attrezzature e apparecchiature, materiale didattico e scientifico;
- e) divulgazione bandi;
- f) traduzione, trascrizione, interpretariato, redazione, rilevazione dati, registrazione, copia, elaborazione dati con sistemi informatici, nei casi in cui l'Istituto non possa farvi fronte con il proprio personale;
- g) stampa, tipografia, litografia, filmatura, fotocopiatrice, fotografia;
- h) spedizioni, imballaggi, facchinaggio, trasporto di merci e di persone;
- i) prestazioni per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni didattiche e culturali, compresa la locazione a breve termine di locali e attrezzature connesse all'attività dell'Istituto;
- l) coperture assicurative straordinarie;
- m) pulizia straordinaria di locali e di mobilio;
- n) prenotazioni alberghiere, aeree, ferroviarie;
- o) ospitalità ad esperti, collaboratori e ospiti istituzionali;
- p) rilegatura di libri o di fascicoli.

Art. 6
(Limite di spesa)

L'importo della spesa, per ogni singola prestazione, come

- a) Matériel destiné à un usage courant, nécessaire au fonctionnement des services ;
- b) Matériel didactique, mobilier, instruments divers, matériel scientifique, moyens audiovisuels, photographiques et cinématographiques ;
- c) Articles de bureau ;
- d) Appareillages, équipements, ameublement ;
- e) Logiciels et produits informatiques ;
- f) Livres, magazines, journaux et publications diverses, abonnements à des quotidiens et à des magazines, ainsi qu'à des agences d'information.

Article 5
(Acquisition de services)

Les services indiqués ci-après peuvent être réalisés en régie si aucun contrat de fourniture n'a été établi :

- a) Réparation et entretien des biens visés à l'article 4 ;
- b) Services postaux, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ;
- c) Fourniture d'électricité et d'eau, évacuation de déchets ;
- d) Location d'équipements et d'appareillages, de matériel didactique et scientifique ;
- e) Publication d'avis ;
- f) Traduction, transcription, interprétariat, rédaction, collecte de données, enregistrement, copie, traitement de données à l'aide de systèmes informatiques, si lesdites fonctions ne peuvent être exercées par le personnel de l'Institut ;
- g) Impression, typographie, lithographie, filmage, reproduction par photocopie, photographie ;
- h) Envois, emballages, portage, transport de marchandises et de personnes ;
- i) Prestations afférentes à l'organisation de colloques, conférences, réunions, expositions, manifestations didactiques et culturelles, y compris la location pour une courte période de locaux et d'équipements liés à l'activité de l'Institut ;
- l) Assurances extraordinaires ;
- m) Nettoyage extraordinaire de locaux et de mobilier ;
- n) Réservations de chambres d'hôtel, de places d'avion et de train ;
- o) Accueil d'experts, de collaborateurs et de personnalités ;
- p) Reliure de livres ou de fascicules.

Article 6
(Plafond de dépense)

La dépense afférente à chacune des prestations indiquées

indicate negli articoli 4 e 5, non può superare il limite di tremila Euro, imposte e oneri accessori compresi.

Art. 7
(Modalità di esecuzione dei lavori
e di provviste di beni e servizi)

1. Per l'esecuzione dei lavori e per le provviste di beni e servizi, gli uffici dell'Istituto, accertata la disponibilità di fondi nei competenti capitoli del bilancio di previsione, provvedono a richiedere ad almeno tre ditte fornitrici ritenute idonee un preciso preventivo delle prestazioni richieste.

2. Nella comunicazione di invito all'offerta debbono essere indicati i criteri di affido della fornitura che possono fondarsi su:

- a) prezzo più basso;
- b) migliore coefficiente costo/qualità;
- c) maggior ribasso percentuale, rispetto al prezzo base indicato dall'Istituto.

3. Gli uffici competenti, valutate le offerte, propongono la ditta fornitrice, sulla base dei criteri prestabiliti nella lettera di invito a formulare l'offerta.

4. La procedura è validamente espletata anche nel caso di ricevimento di un solo preventivo.

5. L'invito all'offerta può essere rivolto ad una unica ditta nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di una ulteriore fornitura ad integrazione di precedente;
- b) quando, per continuità di fornitura, è opportuno e conveniente rivolgersi a una specifica ditta;
- c) quando la ditta sia in possesso di cliché, marchi o loghi che comportino una offerta manifestamente più vantaggiosa;
- d) quando sia l'unica ditta conosciuta dagli uffici in grado di fornire la prestazione richiesta;
- e) quando la ditta fornitrice sia titolare di privativa o di concessione esclusiva;
- f) quando nessuna delle ditte interpellate abbia presentato offerta.

6. Nei casi previsti dal comma precedente il limite di spesa è ridotto a seicento Euro, imposte e oneri accessori compresi.

Art. 8
(Deliberazione)

L'organo amministrativo, sulla base della proposta presentata dagli uffici, corredata dalla attestazione della congruità dei prezzi, delibera l'affido dell'esecuzione dei lavori, della fornitura dei beni e servizi, impegnando le relative spese.

aux articles 4 et 5 ne peut dépasser le plafond de 3 000 euros, impôts et charges accessoires inclus.

Article 7
(Modalités d'exécution des travaux
et d'achat de biens et services)

1. Aux fins de la réalisation de travaux et de l'achat de biens et services, les bureaux de l'Institut, une fois constatée la disponibilité de fonds sur les chapitres du budget prévisionnel, demandent à trois fournisseurs au moins, qui répondent aux conditions requises, d'établir un devis des prestations nécessaires.

2. Dans la lettre d'invitation à soumissionner doivent être indiqués les critères d'attribution de la fourniture, qui peuvent être fondés sur :

- a) Le prix le plus bas ;
- b) Le meilleur rapport coût/qualité ;
- c) Le plus fort pourcentage de rabais, par rapport à la mise à prix indiquée par l'Institut.

3. Les bureaux compétents, après avoir évalué les offres, proposent un fournisseur, sur la base des critères indiqués dans la lettre d'invitation à soumissionner.

4. La procédure est considérée comme valable même si un seul devis est déposé.

5. L'invitation à soumissionner peut être adressée à une seule entreprise dans les cas suivants :

- a) Lorsqu'il s'agit d'une fourniture destinée à compléter une fourniture précédente ;
- b) Lorsque, pour des raisons de continuité de la fourniture, il est opportun de s'adresser à une entreprise particulière ;
- c) Lorsque l'entreprise en cause dispose de clichés, de labels ou de logos comportant une offre manifestement plus avantageuse ;
- d) Lorsque l'entreprise en question est la seule connue par les bureaux qui soit en mesure de fournir la prestation demandée ;
- e) Lorsque le fournisseur dispose d'un monopole ou d'une concession exclusive ;
- f) Lorsque aucune des entreprises précédemment consultées n'a déposé une offre.

6. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le plafond de dépense est réduit à 600 euros, impôts et charges accessoires inclus.

Article 8
(Délibération)

L'organe administratif, sur la base de la proposition présentée par les bureaux, assortie de l'attestation du caractère approprié des prix, délibère l'attribution des travaux et l'achat des biens et services et engage les dépenses y afférentes.

Art. 9

(Liquidazione delle fatture o pezze giustificative)

Previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, della fornitura dei beni e servizi, gli uffici provvedono alla liquidazione delle fatture o pezze giustificative dopo averne attestata la regolarità formale.

Art. 10

(Progetti dell'Unione Europea)

Disposizioni sulla acquisizione di beni e servizi, contenute in convenzioni e contratti per progetti formativi, promossi e/o finanziati dall'Unione Europea, prevalgono sulle norme del presente regolamento.

Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

L'Amministratore straordinario
RUBBO

AVVISI E COMUNICATI

**ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE
E OPERE PUBBLICHE**

**Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).**

L'assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche - direzione dell'ambiente informa che il Sig. Grato CHATRIAN di QUART - in nome e per conto del CMF «Rivo Val» - in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto per il riordino fondiario dei terreni in loc. Mandollaz nel comune di NUS.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambiente dell'assessorato Territorio, ambiente e opere pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

Article 9

(Liquidation des factures ou des pièces justificatives)

Après avoir constaté la régularité de l'exécution des travaux ou de la fourniture des biens et services, les bureaux procèdent à la liquidation des factures ou des pièces justificatives y afférentes, sur vérification de leur établissement en bonne et due forme.

Article 10

(Projets de l'Union européenne)

Les dispositions en matière d'acquisition de biens et services, contenues dans les conventions et les contrats afférents aux projets de formation engagés et/ou financés par l'Union européenne, l'emportent sur les dispositions du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

L'administrateur extraordinaire,
Silvano RUBBO

AVIS ET COMMUNIQUÉS

**ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES OUVRAGES PUBLICS**

**Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).**

L'assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics - direction de l'environnement informe que M. Grato CHATRIAN de QUART - au nom et pour compte du CAF «Rivo Val» - en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet de réaménagement foncier au lieu-dit Mandollaz dans la commune de NUS.

Aux termes du 3° alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat du territoire de l'environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

Comune di SAINT-VINCENT.

Avviso ai sensi della Legge 241/90.

Con il presente avviso si informano i cittadini che l'amministrazione comunale di SAINT-VINCENT intende fare dei lavori di manutenzione straordinaria di strade varie.

Per ottenere la disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si è ritenuto opportuno avvalersi della procedura di esproprio per pubblica utilità come prescritto dalle leggi vigenti in materia.

Il progetto dell'opera è stato redatto dal Geometra SIGNORINO Franco con studio professionale in SAINT-VINCENT in via Stazione, n. 1 (tel. 0166.511463) e dal Geometra PAOLINI Roberto con studio professionale in CHÂTILLON in via E. Chanoux, n. 103/a (tel. 0166.563159).

Gli elaborati progettuali saranno depositati in libera visione a tutti i cittadini interessati presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni ed orari di seguito elencati:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Chiunque fosse interessato potrà presentare eventuali osservazioni scritte depositandole presso l'Ufficio Tecnico comunale entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale regionale.

Il tecnico comunale che si occupa della pratica di esproprio per pubblica utilità è il Geom. Raffaella JACQUEMET (tel. 0166.525146 fax. 0166.525101) che riceve nei giorni di martedì e di giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si precisa che tale avviso sarà pubblicato ai sensi dell'art. 8 comma III° della legge 241/90:

- presso l'Albo Pretorio comunale (con allegato l'elenco ditte espropriate);
- sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Tecnico comunale
JACQUEMET

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di ALLEIN. Deliberazione 4 agosto 1999, n. 22.

Approvazione variante non sostanziale n. 5 al vigente Piano regolatore Generale Comunale.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Commune de SAINT-VINCENT.

Avis au sens de la loi n° 241/1990.

Avis est donné du fait que l'Administration communale de SAINT-VINCENT entend faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaire relatifs à des routes diverses.

Pour pouvoir disposer des terrains concernés par la réalisation desdits travaux, l'Administration a décidé de faire appel à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux lois en vigueur en la matière.

Le projet desdits travaux a été rédigé par M. Franco SIGNORINO, géomètre, SAINT-VINCENT, 1, rue de la gare (tél. 01 66 51 14 63), et par M. Roberto PAOLINI, géomètre, CHÂTILLON, 103/a, rue E. Chanoux (tél. 0166 56 31 59).

Les documents relatifs au projet sont à la disposition des citoyens au bureau technique communal

- du lundi au vendredi de 14 h 30 à 15 h 30.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations écrites au bureau technique communal dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région.

Mme Raffaella JACQUEMET, géomètre, responsable de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (tél. 01 66 52 51 46 ; fax 01 66 52 51 01), est à la disposition du public les mardis et jeudis, de 9 h à 12 h.

Il y a lieu de préciser que le présent avis est publié, au sens du 3° alinéa de l'art. 8 de la loi n° 241/1990 :

- au tableau d'affichage de la commune de SAINT-VINCENT, assorti de la liste des propriétaires concernés ;
- au Bulletin officiel de la Région.

La technicienne communale,
Raffaella JACQUEMET

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'ALLEIN. Délibération n° 22 du 4 août 1999,

portant adoption de la variante non substantielle n° 5 du plan régulateur général communal en vigueur.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Visti gli elaborati della variante n. 5 composti dall'estratto tav. P2bis del P.R.G.C. e dall'estratto della planimetria catastale, dalla situazione attuale di Piano e dalla situazione di variante, redatti dall'ufficio tecnico, allegati alla presente;

Omissis

delibera

1. Di approvare il testo della variante non sostanziale n. 5, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 11/98, così come da elaborati tecnici allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Omissis

Comune di GRESSAN. Deliberazione 17 agosto 1999, n. 33.

Esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla variante n. 4 al P.R.G.C. non sostanziale relativa ai lavori di costruzione della passerella ciclo-pedonale sulla Dora fra i Comuni di GRESSAN ed AOSTA. Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla variante n. 4 al P.R.G.C., non sostanziale, adottata con deliberazione consiliare n. 25 del 17.06.1999 citata premessa.

Di approvare, in via definitiva, la variante in oggetto.

Di dare mandato all'Ufficio tecnico per l'esecuzione sollecita degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento ed in particolare alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul B.U.R. ed alla successiva trasmissione alla struttura regionale competente in materia urbanistica.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge Regionale 23.08.1993 n. 73 come modificata dall'art. 12 della Legge regionale 16.12.1997 n. 40.

Di dichiarare successivamente, con votazione unanime e distinta la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 L.R. 23.08.93, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni.

Omissis

Vu la documentation constituant la variante n° 5 – à savoir l'extrait du tableau P2bis du PRGC, l'extrait des plans cadastraux, la situation actuelle et la situation de la variante – établie par le bureau technique et annexée à la présente délibération ;

Omissis

délibère

1. Aux termes du 1^{er} alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, est adoptée la variante non substantielle n° 5 du PRGC en vigueur, telle qu'elle appert de la documentation technique annexée à la présente délibération dont elle fait partie intégrante ;

Omissis

Commune de GRESSAN. Délibération n° 33 du 17 août 1999,

portant examen des observations relatives à la variante non substantielle n° 4 du PRGC, concernant la réalisation d'une passerelle cyclable et pour piétons enjambant la Doire entre les communes de GRESSAN et d'AOSTE, et approbation définitive de ladite variante.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Il est pris acte du fait qu'aucune observation n'a été présentée quant à la variante non substantielle n° 4 du PRGC adoptée par la délibération du Conseil communal n° 25 du 17 juin 1999.

La variante en question est approuvée à titre définitif.

Le bureau technique est chargé d'engager les procédures découlant de l'adoption de la présente délibération et, notamment, de la publication par extrait du présent acte au Bulletin officiel de la Région et de sa transmission à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

La présente délibération ne fait pas l'objet de contrôles, au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 modifiée par l'art. 12 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

La présente délibération est déclarée immédiatement applicable, à l'unanimité et suite à un vote distinct, aux termes de l'art. 27 de la LR n° 73 du 23 août 1993 modifiée et complétée.

Comune di GRESSAN. Deliberazione 17 agosto 1999, n. 34.

Esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla variante n. 5 al P.R.G.C., non sostanziale, relativa ai lavori di costruzione strada in loc. Pallues. Approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di controdedurre come segue all'osservazione presentata da parte della struttura regionale competente in materia urbanistica con nota n. 10194/UR del 14.07.1999 in merito alla variante n. 5 al P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 17.06.1999:

- «l'osservazione non va presa in considerazione in quanto si riferisce a tipologie di strade previste dal P.T.P. non corrispondenti a quella oggetto della variante, la quale è una vera e propria strada comunale che verrà utilizzata anche per raggiungere la discarica comunale per materiali inerti.»

Di approvare, in via definitiva, la variante in oggetto.

Di dare mandato all'Ufficio tecnico per l'esecuzione sollecita degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento ed in particolare alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul B.U.R. ed alla successiva trasmissione alla struttura regionale competente in materia urbanistica.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge regionale 23.08.1993 n. 73 come modificata dall'art. 12 della Legge regionale 16.12.1997 n. 40.

Di dichiarare successivamente, con votazione unanime e distinta la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 L.R. 23.08.93, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 34 du 17 août 1999,

portant examen des observations relatives à la variante non substantielle n° 5 du PRGC concernant la réalisation d'une route au hameau de Pallues, déclaration y afférente et approbation définitive de ladite variante.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

L'observation formulée par la lettre de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme du 14 juillet 1999, réf. n° 10194/UR, relativement à la variante n° 5 du PRGC adoptée par la délibération du Conseil communal n° 26 du 17 juin 1999 n'est pas retenue pour les raisons suivantes :

- «Il n'y a pas lieu de tenir compte de ladite observation puisqu'elle se rapporte à des types de routes prévues par le PTP et qui ne correspondent pas à celle faisant l'objet de la variante, à savoir une route communale qui sera utilisée également pour atteindre la décharge communale pour le stockage de déblais.»

La variante en question est approuvée à titre définitif.

Le bureau technique est chargé d'engager les procédures découlant de l'adoption de la présente délibération et, notamment, de la publication par extrait du présent acte au Bulletin officiel de la Région et de sa transmission à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

La présente délibération ne fait pas l'objet de contrôles, au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 modifiée par l'art. 12 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997.

La présente délibération est déclarée immédiatement applicable, à l'unanimité et suite à un vote distinct, aux termes de l'art. 27 de la LR n° 73 du 23 août 1993 modifiée et complétée.

